

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -**



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 - 48025 RIOLO TERME (RA)



Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale On-
ferno



Riserva Naturale Bosco di
Scardavilla

**REGOLAMENTO
DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA
DI ONFERNO (GEMMANO, RN)**

**L.R. 17 febbraio 2005, n.6 – Art. 46
L.R. 23 dicembre 2011, n. 24 – Artt. 3 e 6**

Approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. __ del 28 giugno 2016

SOMMARIO

RIFERIMENTI ISTITUTIVI ED ATTUATIVI.....	6
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
Capo 1.1 - Compiti del Regolamento generale della Riserva naturale.....	7
Art. 1.1.1 - Contenuti, efficacia, validità.....	7
Art. 1.1.2 - Rapporti con i regolamenti comunali vigenti.....	7
Capo 1.2 - Norme riguardanti la partecipazione dei cittadini e l’accesso alle informazioni.....	7
Art. 1.2.1 – Azioni per favorire la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse.....	7
Art. 1.2.2. Accesso all’informazione.....	7
Capo 1.3 - Emblema della Riserva naturale.....	8
Art. 1.3.1 - Norme generali.....	8
Capo 1.4 – Indennizzi.....	8
Art. 1.4.1 - Norme generali.....	8
Art. 1.4.2 - Danni causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.....	8
Capo 1.5 – Sorveglianza e controllo.....	9
Capo 1.6 – Divieti.....	9
Art. 1.6.1 - Norme generali.....	9
Capo 1.7 – Sanzioni.....	9
Art. 1.7.1 - Norme generali.....	9
Art. 1.7.2 - Criteri e parametri per la fissazione dell'entità delle sanzioni.....	10
Art. 1.7.3 - Norme varie.....	10
TITOLO 2 - STRUMENTI DI CONTROLLO.....	11
Capo 2.1 - Conformità agli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva.....	11
Art. 2.1.1 - Parere di conformità.....	11
Art. 2.1.2 - Nulla-osta.....	11
Art. 2.1.3 – Autorizzazione.....	12
Capo 2.2 – Incidenza sul SIC IT4090001 “Onferno”.....	13
Art. 2.2.1 - Valutazione d’incidenza.....	13
Art. 2.2.2 – Iter procedurale per la valutazione di incidenza.....	13
TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TUTELA.....	14
Capo 3.1 - Difesa del suolo, tutela dei geositi e delle emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche.....	14
Art. 3.1.1 - Norme generali.....	14
Capo 3.2 - Tutela della flora e della vegetazione.....	14
Art. 3.2.1 - Norme generali.....	14
Capo 3.3 - Tutela delle aree forestali e dei prodotti del sottobosco.....	15
Art. 3.3.1 - Norme generali.....	15

Art. 3.3.2 Tutela particolare degli esemplari arborei.....	15
Art. 3.3.3 - Piante arboree e arbustive utilizzabili nella sistemazione del verde urbano e ornamentale.....	16
Capo 3.4 - Tutela della fauna.....	16
Art. 3.4.1 - Norme generali.....	16
Art. 3.4.2 Attività di cattura e controllo faunistico.....	16
Art. 3.4.3 Interventi ed azioni per la conservazione di specie minacciate.....	17
Capo 3.5 - Tutela delle acque, delle sorgenti e delle rocce-magazzino.....	17
Art. 3.5.1 - Norme generali.....	17
Art. 3.5.2 - Manutenzione degli alvei.....	17
Art. 3.5.3 - Opere di presidio.....	18
Art. 3.5.4 – Captazioni e immissioni nei corpi idrici e nel suolo.....	18
Capo 3.6 - Gestione del sito della Rete Natura 2000.....	18
Art. 3.6.1 - Oggetto.....	18
Art. 3.6.2 - Censimento e monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario. .	18
TITOLO 4 - DISCIPLINA DELL’ACCESSO E DELLA FRUIZIONE DELL’AREA PROTETTA	20
Capo 4.1 – Accessibilità e fruizione.....	20
Art. 4.1.1 - Norme generali sull’accessibilità.....	20
Art. 4.1.2 - Accessi con mezzi motorizzati.....	20
Art. 4.1.3 - Fruizione dei sentieri all’interno della Riserva.....	20
Art. 4.1.4 - Modalità di fruizione dei parcheggi e delle aree di sosta.....	21
Art. 4.1.5 – Accessibilità mediante motocross, fuoristrada e sorvolo.....	22
Art. 4.1.6 - Uso del fuoco.....	22
Art. 4.1.7 - Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive.....	22
Capo 4.2 - Servizi e strutture fruibili della Riserva-.....	23
Art. 4.2.1 – Norme generali su servizi e strutture per l’educazione ambientale, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione turistica.....	23
Art. 4.2.2 – Criteri minimi per la gestione e manutenzione del Centro visite.....	24
Art. 4.2.3 – Criteri minimi per la gestione e manutenzione del complesso carsico.....	25
Art. 4.2.4 – Norme di comportamento per i visitatori del complesso carsico.....	26
Art. 4.2.5 – Criteri minimi per la manutenzione del percorso attrezzato, dei sentieri e dell’aula verde.....	26
TITOLO 5 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE.....	28
Capo 5.1 - Attività agricola e di allevamento zootecnico.....	28
Art. 5.1.1 - Definizioni e indirizzi.....	28
Art. 5.1.2 - Norme generali.....	28
Art. 5.1.3 - Mantenimento del paesaggio agricolo tradizionale.....	28

Art. 5.1.4 - Compatibilità ambientale, salubrità e sicurezza delle pratiche di coltivazione e allevamento.....	29
Art. 5.1.5 - Norme inerenti le pratiche di pascolamento.....	30
Art. 5.1.6 - Sostegno all'applicazione di Misure agroambientali.....	31
Art. 5.1.7 - Indirizzi alle pratiche agricole e di allevamento per la tutela delle aree carsiche e calanchive.....	31
Art. 5.1.8 - Realizzazione e tutela di piccoli bacini a finalità plurime.....	31
Capo 5.2 - Attività di ricerca scientifica e di monitoraggio.....	32
Art. 5.2.1 - Norme generali.....	32
Art. 5.2.2 - Raccolta di materiali di storia naturale.....	32
Art. 5.2.3 - Assistenza ai ricercatori.....	32
Art. 5.2.4 - Produzione e divulgazione dei risultati.....	32
Capo 5.3 - Attività sportive, ricreative, educative.....	32
Art. 5.3.1 - Norme generali inerenti eventi o manifestazioni sportive e/o ricreative e/o educative.....	32
Art. 5.3.2 - Richiesta di autorizzazione.....	33
Art. 5.3.3 - Divieto di eventi e manifestazioni in contrasto con le finalità istitutive della Riserva.....	33
Art. 5.3.4 - Segnaletica e pubblico.....	34
Art. 5.3.5 - Finalità di educazione ambientale.....	34
Art. 5.3.6 - Danni o comportamenti non corretti.....	34
Art. 5.3.7 - Obblighi del responsabile.....	34
Capo 5.4 - Attività edilizia.....	35
Art. 5.4.1 - Norme generali.....	35
Art. 5.4.2 - Tutela dei chiroterri che frequentano gli edifici e le zone abitate.....	35
Capo 5.5 - Manutenzione, adeguamento e realizzazione delle infrastrutture.....	36
Art. 5.5.1 - Norme generali.....	36
Art. 5.5.2 - Rete stradale.....	36
Art. 5.5.3 - Acquedotti.....	37
Art. 5.5.4 - Elettrodotti ed elettrogeneratori eolici.....	37
Art. 5.5.5 - Telecomunicazioni.....	38
Capo 5.6 - Compatibilità ambientale delle attività consentite.....	39
Art. 5.6.1 - Finalità e oggetto.....	39
Art. 5.6.2 - Inquinamento acustico.....	39
Art. 5.6.3 - Inquinamento elettromagnetico.....	39
Art. 5.6.4 - Inquinamento idrico e del suolo.....	40
Art. 5.6.5 - Inquinamento atmosferico.....	40
Art. 5.6.6 - Inquinamento luminoso.....	41

Art. 5.6.7 - Gestione dei rifiuti.....	41
TITOLO 6 - MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC IT4090001 "ONFER- NO" 43	
Capo 6.1 – Misure Regolamentari Cogenti.....	43
Art. 6.1.1 - Misure trasversali.....	43
Art. 6.1.2 - Misure di conservazione per habitat.....	44
Art. 6.1.3 - Misure di conservazione per specie animali.....	44
ALLEGATI.....	46
ALLEGATO A.....	47
ALLEGATO B.....	49
ALLEGATO C	45

RIFERIMENTI ISTITUTIVI ED ATTUATIVI

La Riserva Naturale Orientata di Onferno (Gemmano, RN) è stata istituita con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 421 del 23.04.91 e n.631 del 03.10.91, pubblicate in data 19.02.92 sul Bollettino Ufficiale della RER.

In data 06.12.2003 è stata approvata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 531, avente per oggetto l'ampliamento della Riserva naturale orientata di Onferno, pubblicata nel BUR n.12 del 21.01.2004.

Il Sito di Importanza Comunitaria (SIC), che si estende sull'intera superficie della Riserva Naturale, è istituito dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 167 del 13.02.2006 e n. 456 del 03.04. 2006 con le quali sono state segnalate al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio le aree meritevoli di essere riconosciute come Siti Natura 2000, ai sensi delle Direttive comunitarie 79/409 CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat).

In attuazione dell'art.40, comma 6 della L.R. n.24 del 23.12.2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano" il Consiglio Provinciale di Rimini con deliberazione n.44 del 09.10.2012 chiede alla Regione Emilia-Romagna di trasferire all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, le competenze in materia di Aree protette e Rete Natura 2000 compreso la gestione della Riserva Naturale di Onferno.

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di G.R. n.1669 del 05.11.2012 stabilisce i tempi di attuazione del trasferimento di funzioni:

dal 1° gennaio 2013 per la gestione delle Riserve Naturali e dal 1° aprile 2013 per la gestione dei Siti Natura 2000.

Le strutture della Riserva Naturale di Onferno sono gestite secondo i contenuti della convenzione tra la Provincia di Rimini, il Comune di Gemmano e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, approvata con Delibera di C. P. n. 4 del 03.04.2014.

PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE

La Riserva è attualmente perimetrata come da allegato cartografico 1 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 531 del 16 dicembre 2003, che la suddivide in zone: A

(Zona di tutela); B (Zona di protezione); C (Zona edificata).

FINALITÀ E NORME DI ATTUAZIONE E DI TUTELA

Le finalità istitutive della Riserva sono dettagliate al punto 2 del sopraccitato Atto Istitutivo, mentre le norme di attuazione e di tutela della Riserva sono contenute al punto 3 del medesimo atto.

STRUMENTI GESTIONALI, REGOLAMENTARI E PROGRAMMATORI

La L.R. n.6/2005 prevedeva due nuovi strumenti gestionali, regolamentari e programmatori per le Riserve naturali: il "Regolamento della Riserva" e il "Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva".

Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva è stato abrogato dalla L.R. n. 24/11 e sostituito con il Programma triennale di tutela e valorizzazione dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.

È inoltre previsto, e verrà richiesto al soggetto "gestore esecutivo", un "Programma annuale delle attività e di promozione del Complesso carsico e della RNO di Onferno" (Piano di fruizione), che dovrà essere coerente con l'Atto istitutivo, con il Regolamento della Riserva e con il Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva.

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1.1 - Compiti del Regolamento generale della Riserva naturale

Art. 1.1.1 - Contenuti, efficacia, validità

1. Il Regolamento della Riserva è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nell'atto di istituzione della Riserva.
2. Ai sensi dell'art. 46 della legge regionale del 17 febbraio 2005 n. 6, è compito del Regolamento: disciplinare le attività consentite nel territorio della Riserva naturale e le relative modalità attuative, nonché l'accesso del pubblico, fissare i criteri ed i parametri degli indennizzi, indicare le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica, le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino ambientale del territorio.
3. Per singole materie, il Regolamento rimanda ad appositi provvedimenti di settore, il cui elenco è in allegato al presente Regolamento (Allegato "A").
4. Il Regolamento disciplina le forme di consultazione e di partecipazione alla gestione della Riserva da parte delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni della pesca, del turismo, del commercio e dell'artigianato.
5. Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate particolari forme di agevolazione ed incentivi per attività, iniziative e interventi riguardanti la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse da parte dei proprietari e degli operatori compresi all'interno del perimetro della Riserva.
6. Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, il presente Regolamento acquista efficacia. Gli Organi competenti esercitano la sorveglianza territoriale per assicurare il rispetto del presente Regolamento; le violazioni sono sanzionate secondo quanto disposto dalla L.R. 6/2005, come previsto dal presente Regolamento, restando salve, in ogni caso, le disposizioni in materia di danno ambientale di cui all'art. 18 della L.349/86.

Art. 1.1.2 - Rapporti con i regolamenti comunali vigenti

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, hanno piena efficacia anche nel territorio della Riserva le norme regolamentari comunali vigenti.

Capo 1.2 - Norme riguardanti la partecipazione dei cittadini e l'accesso alle informazioni

Art. 1.2.1 – Azioni per favorire la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse

1. E' fatta salva la facoltà di promuovere riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazioni in ordine a fatti, problemi e iniziative che riguardano la tutela degli interessi collettivi in materia ambientale, la conoscenza e il rispetto delle norme e dei divieti disciplinati dall'Atto istitutivo e dal Regolamento, nonché le attività di gestione e valorizzazione previste dal Piano triennale di Tutela e Valorizzazione della Riserva.

Art. 1.2.2. Accesso all'informazione

1. L'Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità - Romagna rende disponibili le informazioni relative alla R.N.O., a chiunque ne faccia richiesta, in base a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

2. Il Comune di Gemmano mette a disposizione dei cittadini le informazioni della Riserva, sulla base di quanto previsto dal proprio “Regolamento dei diritti di accesso alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 17/06/02.

3. Le informazioni di interesse generale sullo stato dell’ambiente e sulle attività della Riserva sono divulgate al pubblico mediante gli opportuni mezzi di comunicazione, in particolare il sito web ufficiale dell’Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità - Romagna.

4. L’Ente ha comunque facoltà di non divulgare dati e informazioni naturalistiche sensibili, ad esempio riguardanti habitat e specie rari o minacciati, nel caso in cui pubblicizzare tali informazione possa in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, mettere a rischio la conservazione degli habitat o la sopravvivenza delle specie.

Capo 1.3 - Emblema della Riserva naturale

Art. 1.3.1 - Norme generali

1. L’uso del nome e dell’emblema della Riserva è riservato all’Ente gestore; il quale, sentito il Comune e datane opportuna informazione al concessionario, lo può concedere a terzi per qualificare attività, servizi e prodotti locali che presentino requisiti adeguati.

2 - Eventuali, criteri e modalità per la concessione in uso a terzi del nome e dell’emblema della Riserva sono stabiliti, ove occorra, dall’Ente gestore attraverso apposito provvedimento.

3. L’emblema ufficiale della Riserva naturale di Onferno e le relative specifiche tipografiche sono allegati al presente Regolamento (Allegato “B”).

Capo 1.4 – Indennizzi

Art. 1.4.1 - Norme generali

1. Qualora le modificazioni delle destinazioni d’uso o degli assetti culturali in atto, previsti dall’atto Istitutivo o dal presente Regolamento o da altre disposizioni emanate dall’Ente gestore della Riserva, comportino una riduzione del reddito, l’Ente gestore provvederà, nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi, al conseguente indennizzo secondo i criteri ed i parametri perequativi definiti nei successivi punti 2 e 3.

2. L’Ente gestore segue per la valutazione economica degli indennizzi per le attività agricole gli indirizzi emanati dalla Regione Emilia-Romagna.

3. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime speciale di area protetta.

Art. 1.4.2 - Danni causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica

1. Sulla base di quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale e dalle normative regionali in materia, i danni arrecati direttamente o indirettamente dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici ricadenti entro il confine della Riserva e tempestivamente segnalati dai proprietari e conduttori dei fondi alla Provincia, sono a carico della stessa, che svolge in merito attività di prevenzione danni.

2. In caso di danno al coltivatore e/o allevatore (forniti di regolare partita iva attiva ed iscritti all’anagrafe aziendale) causato dalla fauna selvatica, è competente l’Ufficio Tutela Faunistica della Provincia che, nella valutazione dei danni e nel loro indennizzo, applica la normativa regionale vigente.

Capo 1.5 – Sorveglianza e controllo

Art. 1.5.1 – Sorveglianza territoriale

1. Ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 6/05 la sorveglianza del territorio nonché la vigilanza amministrativa della Riserva è compito dell'Ente gestore della stessa.
2. La sorveglianza del territorio è disciplinata dall'art. 55 della L.R. n. 6/05, che prevede che l'Ente Gestore si avvalga di personale proprio con la denominazione di Guardiaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) ricomprendenti l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle stesse; inoltre, le funzioni di sorveglianza territoriale sono esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a seguito di convenzione, tramite il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie ecologiche volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza.

Capo 1.6 – Divieti

Art. 1.6.1 - Norme generali

1. Le attività vietate nell'Ambito della Riserva sono elencate prioritariamente nell'Atto Istitutivo e nel presente Regolamento, nonché nelle disposizioni di legge o regolamentari vigenti. L'inottemperanza a tali divieti comporta, la specifica sanzione riportata al capo 1.7 'Sanzioni'. L'elenco di divieti e sanzioni è riportato nella tabella in calce al Regolamento (Allegato "C").

Capo 1.7 – Sanzioni

Art. 1.7.1 - Norme generali

1. Ai sensi dell'art. 60 della L. R. n. 6/ 2005, ferme restando le sanzioni previste per chi non rispetti le leggi vigenti in materia ambientale, a chiunque violi le disposizioni contenute:
 - nel presente Regolamento;
 - nell'Atto Istitutivo della Riserva,
 - nelle varie altre normative vigenti nel territorio della Riserva,
 - nelle misure specifiche di conservazione del SIC IT4090001 "Onferno", inserite nel presente Regolamento al Titolo 6.viene applicata una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 2.500,00; nei casi di particolare tenuità la sanzione va da Euro 25,00 a Euro 250,00.
2. Per alcune specifiche fattispecie, l'entità delle sanzioni pecuniarie è determinata dall'Art. 60 – comma 2- della L.R. n. 6/2005, modificata e integrata dall'art. 35 – comma 2 della L.R. n. 4/2007.
3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino, entro un congruo termine, l'Ente gestore procede all'esecuzione in danno degli obbligati.
4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.

Art. 1.7.2 - Criteri e parametri per la fissazione dell'entità delle sanzioni

1. La tipologia e l'entità delle sanzioni sarà definita in base alla gravità dell'infrazione, i criteri e i parametri da utilizzare per valutare la gravità dell'infrazione e fissare l'entità delle sanzioni sono i seguenti (non in ordine di importanza):

- a) Luogo della violazione: sono considerate più gravi le violazioni commesse all'interno delle aree di maggiore tutela (zona A).
- b) Tipo dei beni danneggiati: sono considerate più gravi le violazioni commesse ai danni dell'equilibrio idrogeologico, della qualità delle acque, dell'assetto naturale delle principali formazioni geologiche (in particolare dei complessi carsici), dell'equilibrio e della qualità dei suoli, della flora spontanea protetta ai sensi delle L. R. n. 2/77 e della lista specifica allegata, della fauna invertebrata e vertebrata.
- c) Entità del danno: per i fattori abiotici si considerano l'estensione di suolo interessato e/o sistema idrico coinvolto, per i fattori biotici si considerano il numero di individui danneggiati o uccisi ed i loro connotati biologici (più gravi i casi di specie vegetali estirpate dalle radici e/o in fase di fioritura, oppure di individui animali femmine in fase riproduttiva o di parto, di individui cuccioli o giovani, o di distruzione di nidi con uova, tane, ecc.).
- d) Durata e reversibilità del danno: si considera per quanto tempo si è protratta la violazione, e se essa ha comportato un danno e un squilibrio più o meno facilmente reversibile con processi naturali.
- e) Processi indiretti innescati dal danno: si considerano le eventuali conseguenze negative di vario tipo che l'azione può innescare a breve, medio e lungo termine negli equilibri ambientali o comunque nelle situazioni naturali dei vari componenti dell'ambiente.
- f) Recidività: si considerano più gravi i casi in cui l'autore della violazione ha già commesso altre trasgressioni riguardanti il territorio della Riserva.
- g) Intenzionalità e consapevolezza: si considerano più gravi le violazioni volontarie e/o commesse a conoscenza della esistenza della Riserva Naturale e delle norme che la regolano.

Art. 1.7.3 - Norme varie

1. Ai soggetti titolari dei compiti sanzionatori previsti dalla L.R. n. 6/2005 compete l'irrogazione delle sanzioni e la relativa definizione dei criteri di applicazione.

2. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della L. R. n. 21/84, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L. n. 689/81 e della L. R. n. 2/77 (art. 15).

3. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente gestore dell'area protetta.

4. Divieti, sanzioni e relativo ambito di applicazione sono elencati nella tabella di cui all'Allegato "C" del presente Regolamento.

TITOLO 2 - STRUMENTI DI CONTROLLO

Capo 2.1 - Conformità agli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva

Art. 2.1.1 - Parere di conformità

1. I Piani, ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme del provvedimento Istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 48 della L.R. 6/2005.

2. Al fine di assicurare la semplificazione delle procedure, la formulazione del parere di conformità si coordina, ove possibile, con la procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) o di valutazione di incidenza relativa allo stesso Piano, Regolamento o Programma.

3. Il Parere di conformità è richiesto dall'Ente competente l'approvazione del Piano, Regolamento o Programma. L'Ente gestore si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere interrotto una sola volta con la richiesta di documentazione integrativa. Trascorso detto termine, il Parere s'intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del Nulla Osta di cui all'art.49 della L.R. n. 6/2005. Nel caso di piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.

4. Il Parere di Conformità può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione del piano, regolamento o programma.

Art. 2.1.2 - Nulla-osta

1. I progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva sono sottoposti al rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente gestore, che ne verifica la conformità alle norme del provvedimento Istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 49 della L.R. 6/2005 e dell'art. 13 della L. n. 349/1991.

2. Al fine di assicurare la semplificazione delle procedure, la formulazione del nulla osta si coordina, ove possibile, con la procedura di valutazione di impatto ambientale, qualora prevista, o con la valutazione di incidenza relative allo stesso intervento.

3. Il procedimento per il rilascio o diniego del nulla-osta si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere interrotto una sola volta per ulteriori trenta giorni qualora l'Ente gestore richieda documentazione integrativa. Trascorso inutilmente detto termine procedimentale, il nulla-osta s'intende rilasciato.

4. Il Nulla-osta può contenere prescrizioni ed indicazioni vincolanti l'approvazione dell'intervento, impianto, opera e attività.

5. L'Ente gestore, qualora ne ravvisi la necessità, potrà definire, con apposito provvedimento, la documentazione che andrà presentata contestualmente alla richiesta per il rilascio del nulla-osta e del parere di conformità

6. Nell'ambito del medesimo provvedimento, l'Ente gestore potrà precisare ulteriormente la fattispecie degli interventi per i quali è necessario o non è richiesto il rilascio di Nulla-osta.

7. Previa intesa con il Comune interessato, il nulla osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Art. 2.1.3 – Autorizzazione

Per lo svolgimento delle attività di seguito elencate occorre apposita autorizzazione, che può indicare specifiche modalità e limitazioni per l'esercizio dell'attività richiesta, nonché la durata dell'autorizzazione stessa.

Elenco delle autorizzazioni del cui rilascio è competente l'Ente gestore:

ARTICOLI DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE
Art. 3.2.3 - 2	Raccolta di frutti o semi per riproduzione di piante
Art. 3.3.1 - 2	Interventi sulla vegetazione arborea ed arbustiva quali: potatura alberi, taglio di alberi morenti, interventi di cura siepi, filari
Art. 4.1.2 - 1	Accesso con mezzi agricoli fuori da piste segnate e normalmente utilizzate.
Art. 4.1.2 - 3	Accesso con mezzi motorizzati, per ricerca scientifica, studio, manutenzione o per accesso ai disabili.
Art. 4.1.3 - 5	Personale addetto all'accompagnamento di singoli o gruppi sui sentieri della Riserva
Art. 4.1.5 - 4	Sorvolo a bassa quota
Art. 4.1.7 - 2	Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive a scopo commerciale, pubblicitario, editoriale, ecc.
Art. 4.1.7 - 4	Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive della fauna in fasi fenologiche sensibili per eccezionali motivazioni di carattere scientifico e/o informativo
Art. 4.2.2 - 3	Personale addetto a visite di singoli o gruppi per programmi di carattere educativo- didattico
Art. 4.2.3 - 3	Accesso al complesso carsico per motivi di studio e monitoraggio dell'ambiente ipogeo
Art. 4.2.3 - 7	Deroga al tetto massimo di visite e di visitatori in grotta
Art. 4.2.3 - 9	Modifiche per situazioni di emergenza al complesso carsico, interne ed esterne, se non già previste da PTTV o Piano Fruizione RNO
Art. 5.1.5 - 1	Pascolo in zona A della Riserva
Art. 5.1.5 - 4	Transito di bestiame in zone interdette al pascolo
Art. 5.2.1	Ricerche, monitoraggi e studi di carattere scientifico condotti da terzi
Art. 5.2.2 - 1	Raccolta materiali naturalistici, quali: materiali geologici, esemplari di flora e fauna, reperti osteologici o archeologici
Art. 5.3.1 - 1	Manifestazioni sportive, ricreative ecc.... > a 50 persone
Art. 5.5.2 - 1	Manutenzione ordinaria e straordinaria rete stradale
Art. 5.5.3 - 1	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di captazione e trasporto dell'acqua

Capo 2.2 – Incidenza sul SIC IT4090001 “Onferno”

Art. 2.2.1 - Valutazione d’incidenza

1. Tutti i Piani, sia generali che di settore, ivi comprese le loro varianti, tutti i Progetti con le loro varianti, nonché tutti gli Interventi che riguardino aree al cui interno ricada interamente o parzialmente il Sito di Importanza Comunitaria IT4090001 “Onferno”, sono soggetti alla Valutazione di incidenza, sulla base della procedura individuata dalla L.R. n. 7/2004 e dalla Deliberazione C.R. dell’Emilia-Romagna n.1191/07, secondo quanto previsto dall’art. 6 della Direttiva 43/92/CEE.
2. Sono altresì soggetti a Valutazione di Incidenza quei piani, progetti ed interventi che pur interessando aree immediatamente esterne al Sito di Importanza Comunitaria IT4090001 “Onferno”, possono determinare incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei siti ad essa limitrofi.
3. Come previsto dalla Deliberazione C.R. dell’Emilia-Romagna n. 1191/07, sono esclusi dalla procedura di incidenza:
 - i piani di gestione dei siti stessi,
 - i progetti e gli interventi attuativi dei piani di gestione,
 - gli interventi indicati nella Tabella E della Direttiva, in quanto, in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, alla loro modesta entità o alla loro ubicazione in aree già antropizzate, non si ritiene che tali interventi indicati incidano in maniera negativa e significativa sui siti della Rete Natura 2000, salvo non sia disposto diversamente dalle misure specifiche di conservazione o dai piani di gestione dei siti,
 - i progetti e gli interventi individuati dal piano di gestione del sito come privi d'incidenza negativa significativa sull'integrità/conservazione del sito e dei relativi habitat o specie.

Art. 2.2.2 – Iter procedurale per la valutazione di incidenza

1. Ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 6 e 7 della L.R. n. 7/04, l’autorità competente alla valutazione d’incidenza di un piano nei confronti di un sito della Rete Natura 2000, è lo stesso soggetto pubblico cui compete l’approvazione del piano.
2. Il soggetto competente per la valutazione di incidenza sul SIC IT4090001 “Onferno” è individuato nell’ Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità - Romagna
3. Per ogni aspetto procedurale, ambito di applicazione e criterio per l’effettuazione della valutazione di incidenza, si rimanda all’Allegato B della D.C.R. dell’Emilia-Romagna n. 1191/07, che disciplina in dettaglio la materia.

TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TUTELA

Capo 3.1 - Difesa del suolo, tutela dei geositi e delle emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche

Art. 3.1.1 - Norme generali

1. Sulla base di quanto disposto dall'Atto Istitutivo della Riserva, nel perimetro della Riserva stessa, suddiviso in: Zona A (Zona di tutela), Zona B (Zona di protezione), Zona C (Zona edificata), sono consentite attività differenziate in relazione allo specifico ambito di tutela/protezione.
2. L'Atto Istitutivo della Riserva e la relativa perimetrazione costituiscono parte integrante del Regolamento e sono riportati in allegato.
3. Per quanto attiene alle norme inerenti la difesa del suolo, tutela dei geositi e delle emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche, premesso che, nel perimetro della Riserva, è vietata la raccolta e l'asportazione di minerali, rocce e concrezioni calcaree, vale, in detta area, quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Capo 3.2 - Tutela della flora e della vegetazione

Art. 3.2.1 - Norme generali

1. Nelle Zone A e nelle Zone B della Riserva sono di norma vietati:
 - il taglio del bosco e del sottobosco;
 - la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera;
 - la raccolta di funghi ipogei e epigei e dei prodotti del sottobosco.
 - l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi, fatta salva, per le aree agricole in zona B, la possibilità di introdurre specie vegetali coltivate, utilizzate nelle pratiche agricole con la rotazione delle colture;

Art. 3.2.2 - Flora particolarmente protetta

1. Fatte salve tutte le misure di tutela per le piante spontanee presenti nella Riserva, nonché le misure di tutela e le specie protette indicate dalla L R n. 2 del 1977, l'Ente gestore individua e aggiorna, attraverso apposito provvedimento, l'elenco delle entità floristiche che, sulla base della loro rarità, *status* ed importanza nella Riserva naturale, sono da considerare particolarmente protette all'interno del perimetro dell'area protetta e quindi oggetto:
 - di monitoraggi periodici finalizzati alla definizione aggiornata dello stato di conservazione e dei fattori di minaccia;
 - di eventuali attività mirate di conservazione *in-situ* ed *ex-situ*.

Art. 3.2.3 - Raccolta di piante, frutti, semi per la ricerca scientifica e per attività vivai-stica

1. L'Ente gestore può autorizzare la raccolta dell'intera pianta o di sue parti nell'ambito di ricerche scientifiche e di monitoraggi, con le modalità indicate al successivo Capo 5.2.

2. Chiunque intenda raccogliere frutti o semi per la riproduzione di piante appartenente alla flora locale dovrà essere autorizzato dall'Ente gestore in seguito ad apposita richiesta; la domanda di raccolta dovrà indicare le finalità della stessa (utilizzo personale, vendita, ecc.), le specie oggetto della raccolta, la località della raccolta, i quantitativi e i periodi in cui la raccolta si intende svolgere.

Capo 3.3 - Tutela delle aree forestali e dei prodotti del sottobosco

Art. 3.3.1 - Norme generali

1. All'interno della Riserva, l'Ente gestore può realizzare, o consentire interventi di manutenzione forestale ordinaria e straordinaria finalizzati al ripristino naturalistico (ad esempio conversioni a fustaia, apertura di chiarie e radure, taglio di conifere o altre essenze alloctone), così come interventi di potenziamento della biodiversità forestale (ad esempio impianto di nuove parcelle forestali realizzate con ecotipi locali, creazione artificiale di necromassa legnosa, creazione di cavità in alberi morti, posizionamento di nidi artificiali, bat-box).

2. Nelle zone A e B della Riserva naturale, solo se autorizzati dall'Ente gestore, vengono concessi interventi sulla vegetazione arborea ed arbustiva esistente nei casi indicati:

- Potatura degli alberi fino ad un'altezza di 2,5 m da terra, qualora i rami producano impedimento concreto allo svolgimento delle normali pratiche agricole; tali operazioni sono valutate preventivamente dai tecnici dell'Ente gestore, che indica modalità e tempi di esecuzione coincidenti con i tempi di quiescenza delle essenze e di minore disturbo per la fauna.
- Taglio di alberi, o loro parti, soggetti a morte naturale o seccagginosi, nel caso in cui sia messa a rischio l'incolumità pubblica o si tratti di interventi puntiformi ritenuti necessari per la tutela del bosco; gli alberi tagliati saranno lasciati al suolo per consentire l'incremento della necromassa legnosa del bosco.
- Interventi volti alla cura, al rinvigorismento, al mantenimento in buono stato vegetativo di siepi, filari alberati o alberi isolati.

Art. 3.3.2 Tutela particolare degli esemplari arborei

1. La Riserva tutela gli esemplari arborei di maggiore dimensione di specie autoctone e valore storico paesaggistico, nonché quelli di maggiore importanza per la fauna selvatica che li utilizza quali siti di riproduzione, alimentazione e rifugio.

2. A tal fine in tutta la Riserva (compresa la zona C) è vietato, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3., il taglio di alberi di grandi dimensioni e aventi valore storico-culturale e/o paesaggistico; parimenti è vietato il taglio degli alberi cavitati, anche se morti in piedi o deperenti, tali da poter ospitare comunità di chiroterri.

3. l'Ente gestore predisporrà, attraverso atti successivi, il censimento e la georeferenziazione degli esemplari da tutelare, e potrà inoltre stabilire, attraverso apposito provvedimento, ulteriori specifiche tecniche in merito a:

- caratteristiche e parametri dimensionali degli alberi oggetto di tutela;
- criteri e parametri di valutazione del valore storico-culturale e paesaggistico degli esemplari arborei;
- condizioni eccezionali di pericolo per l'incolumità pubblica che rendono necessario l'abbattimento, ancorché in presenza di chiroterri.

Art. 3.3.3 - Piante arboree e arbustive utilizzabili nella sistemazione del verde urbano e ornamentale

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento, per gli interventi di arredo e sistemazione del verde di nuovo impianto in ambito urbano o nelle pertinenze delle abitazioni in zona C di Riserva naturale, dovranno essere impiegate unicamente specie spontanee o spontaneizzate nella Riserva naturale.
2. Attraverso apposito provvedimento, l'Ente gestore definisce e periodicamente aggiorna in base al progresso delle conoscenze floristiche l'elenco delle specie ammesse di cui al comma 1.
3. Sono consentiti e promossi interventi di miglioramento della sistemazione del verde urbano e ornamentale, che prevedano l'abbattimento di esemplari arborei e arbustivi incongrui con la vegetazione spontanea della collina riminese e degli agro-ecosistemi tradizionali e la loro sostituzione con esemplari appartenenti all'elenco di cui al comma 2.

Capo 3.4 - Tutela della fauna

Art. 3.4.1 - Norme generali

1. In conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela della fauna e di aree protette (Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE, L. n.157/92, L.R. n.8/94, L.R. n. 7/04, L.R. n. 6/05, L.R. n.15/06, etc.), sulla base di quanto disposto dall'Atto Istitutivo della Riserva e dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, all'interno del perimetro della Riserva stessa sono vietati:

- l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma;
- la raccolta e la distruzione di uova e di nidi, la distruzione o il danneggiamento di tane;
- il disturbo intenzionale della fauna;
- l'introduzione volontaria di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti e la cattura della fauna selvatica;
- il taglio di alberi ospitanti nidi di uccelli rapaci o ospitanti colonie di chiroterteri;
- la raccolta di materiali naturalistici (Insetti, Anfibi e loro uova o larve, Rettili e loro uova ecc.).

Art. 3.4.2 Attività di cattura e controllo faunistico

1. All'interno della Riserva sono consentite attività di controllo della fauna solo nel caso questa raggiunga densità non compatibili con gli equilibri naturali e le attività agricole e zootecniche presenti.
2. In accordo con quanto previsto dalla pianificazione faunistica provinciale e regionale, al fine di prevenire i danni causati dal cinghiale e dal capriolo alle colture agricole ed all'ambiente naturale nonché per la prevenzione di epizoozie, è previsto il controllo della popolazione di questi, secondo modalità che saranno stabilite dal preposto ufficio provinciale Tutela Faunistica, in accordo con l'Ente gestore, previo parere favorevole dell'I.S.P.R.A.
3. In presenza di squilibri biologici, sulla base di opportuni censimenti, è possibile attuare, sui predatori, piani di controllo predisposti dalla Provincia previo parere favorevole dell'I.S.P.R.A. Non sono consentiti interventi sui predatori al di fuori dei piani di controllo suddetti.
4. In analogia a quanto avviene nel restante territorio provinciale, ai fini di prevenire i danni causati dalla lepre e dal fagiano alle colture agricole ed all'ambiente naturale, possono essere previste catture con lo scopo di ripopolare altre aree o istituti faunistici provinciali. Le catture, in accordo con l'Ente Gestore, saranno effettuate esclusivamente dal competente Ufficio Provinciale di Tutela Faunistica.

5. Sono possibili, previo parere favorevole dell'I.S.P.R.A., interventi di controllo delle specie faunistiche "problematiche" qualora gli stessi si rendano necessari per ristabilire gli equilibri naturali che sono stati alterati; gli interventi di controllo sono realizzati sulla base di specifici piani predisposti ed attuati dalla Provincia, avvalendosi del proprio Ufficio di Tutela Faunistica.

6. In caso di presenza di cani e gatti randagi, dovranno essere realizzati interventi di cattura.

7. Nel rispetto di quanto previsto nel Piano faunistico Venatorio Provinciale, deve essere costantemente monitorata la presenza e la densità della volpe tramite censimento delle tane.

Art. 3.4.3 Interventi ed azioni per la conservazione di specie minacciate

1. All'interno della Riserva, su iniziativa dell'Ente gestore, è possibile realizzare interventi ed azioni volti alla tutela, protezione e conservazione di specie animali rare, minacciate e/o tutelate da normativa regionale, nazionale o comunitaria, quali ad esempio:

- la realizzazione di pozze o piccoli invasi per la tutela di anfibi, invertebrati e chiroterri,
- attività di *captive breeding* per popolazioni minacciate,
- installazione di nidi artificiali e bat box per uccelli e chiroterri,
- realizzazione di sottopassi stradali per la fauna minore,
- interventi di tutela delle popolazioni di chiroterri all'interno di cavità ipogee o in edifici.

2. In base al progresso delle conoscenze scientifiche, l'Ente gestore, mediante apposito provvedimento, definisce l'elenco delle specie faunistiche di particolare interesse conservazionistico per cui questi interventi sono possibili ed opportuni.

Capo 3.5 - Tutela delle acque, delle sorgenti e delle rocce-magazzino

Art. 3.5.1 - Norme generali

1. Ai fini della tutela delle acque e della loro qualità, l'Ente gestore può disporre, attraverso specifici provvedimenti:

- ulteriori requisiti di qualità minimi richiesti per gli scarichi antropici, oltre a quelli di legge;
- speciali modalità di intervento nei contesti ambientali caratterizzati da invasi o da acque correnti;
- particolari modalità di controllo e manutenzione degli specchi d'acqua.

Art. 3.5.2 - Manutenzione degli alvei

1. Il recupero e la salvaguardia delle caratteristiche naturali idrauliche ed ambientali degli alvei dei corpi idrici debbono essere assicurati con opportuni interventi di manutenzione. A tale riguardo dovrà essere presa a riferimento la "Direttiva per gli interventi di manutenzione e sistemazione degli alvei, delle aree di naturale espansione delle acque, delle fasce ripariali e del terreno secondo criteri di bassa artificialità e tecniche di ingegneria naturalistica" approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 30 novembre 2006 dell'Autorità di Bacino Marecchia-Conca.

2. Gli interventi che possono essere previsti sono:

- mantenimento e ripristino delle sezioni idrauliche, da attuare in via prioritaria mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
- rimozione dei materiali di trasporto ingombranti e dei rifiuti solidi,
- taglio di alberature in alveo che costituiscano pericolo per le portate di piena,

- manutenzione e difesa dei manufatti da fenomeni di erosione, scalzamento, ecc., da attuare in via prioritaria mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
- rinaturalizzazione a protezione delle sponde.

Art. 3.5.3 - Opere di presidio

1. Le opere di presidio del sistema idraulico, quali difese spondali, briglie, arginature, ecc., devono essere realizzate in modo da garantirne il miglior inserimento nel contesto naturale e ambientale.
2. Tanto nelle manutenzioni quanto nelle nuove costruzioni, devono essere impiegate appropriate tecniche di ingegneria naturalistica e di rinaturazione, nonché accorgimenti finalizzati alla tutela delle comunità biotiche presenti. A tale riguardo dovrà essere presa a riferimento la “Direttiva per gli interventi di manutenzione e sistemazione degli alvei, delle aree di naturale espansione delle acque, delle fasce ripariali e del terreno secondo criteri di bassa artificialità e tecniche di ingegneria naturalistica” approvata con delibera del Comitato Istituzionale n.3 del 30 novembre 2006 dell’Autorità di Bacino Marecchia-Conca.
3. In particolare, ogni opera ed attività che riguarda il sistema idraulico, deve prevedere gli opportuni accorgimenti (per esempio rampe di risalita per la fauna ittica) per il mantenimento della continuità biologica del corpo idrico tra monte e valle l’intervento od opera.

Art. 3.5.4 – Captazioni e immissioni nei corpi idrici e nel suolo

1. Nell’ambito del rilascio del nulla-osta per interventi di manutenzione straordinaria di edifici ed immobili in genere, l’Ente gestore richiede il raggiungimento degli standard massimi di trattamento degli scarichi nei corpi idrici e nel suolo previsti dalla normativa vigente.
2. Sono consentite, previa verifica di compatibilità ambientale secondo le vigenti norme regionali, captazioni idriche a servizio delle popolazioni residenti e delle attività produttive presenti all’interno della Riserva, garantendo comunque il mantenimento dei caratteri biologici dei corpi idrici e il deflusso minimo vitale secondo quanto previsto dalla normativa.
3. Per le captazioni esistenti sono consentiti tutti gli interventi idonei a migliorarne la qualità ambientale, a favorire il risparmio idrico ed energetico, ottenere migliori equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici.

Capo 3.6 - Gestione del sito della Rete Natura 2000

Art. 3.6.1 - Oggetto

1. Il SIC IT4090001 “Onferno” è stato proposto con Deliberazione di G.R. n. 1242 del 15.07.2002 ed è stato ufficializzato dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n.167 del 13.02.06 e n. 456 del 03.04.06 con le quali sono state segnalate al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio le aree meritevoli di essere riconosciute come SIC e ZPS, ai sensi delle Direttive comunitarie “Uccelli” e “Habitat. Il suo perimetro coincide esattamente con quello della Riserva naturale. L’Ente gestore quindi opererà la gestione della Riserva naturale in parallelo a quella del sito Natura 2000.

Art. 3.6.2 - Censimento e monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario

1. Compito fra i prioritari dell’Ente gestore è quello di operare un censimento delle risorse di interesse comunitario presenti all’interno del sito e di monitorare in maniera costante il loro status di conservazione, i rapporti funzionali ed ecologici tra le diverse componenti, i fattori di minaccia su habitat e specie di interesse comunitario, l’effetto delle azioni di conservazione realizzate su habitat e specie di interesse comunitario.

2. Compito dei censimenti è quello di verificare periodicamente la presenza di nuove specie di interesse comunitario; compito dei monitoraggi è quello di verificare nel tempo il loro stato di conservazione mediante parametri e indicatori opportunamente scelti.

3. Elemento chiave della Riserva Naturale di Onferno e sito Natura 2000 è costituito dall'ipogeo di Onferno (Habitat di interesse comunitario 8310) e dalla popolazione di chiroteri di interesse comunitario che lo frequenta. Per questi elementi è indispensabile provvedere a monitoraggi specifici e costanti che ne verifichino lo stato di conservazione, rilevando quanto meno:

- parametri fisici della grotta (temperatura, umidità dell'aria) - cadenza annuale;
- parametri chimico-fisici del sistema idrico che scorre nell'ipogeo - cadenza annuale;
- numero dei visitatori e loro distribuzione nel corso dell'anno - cadenza annuale;
- specie di invertebrati troglobi (numero di specie presenti, stato di conservazione di alcune specie chiave, ad es. *Meta menardi*, *Dolichopoda laetitiae*, *Niphargus* sp.) - cadenza annuale;
- numerosità e fenologia dei diversi chiroteri di interesse comunitario presenti nell'ipogeo di Onferno - cadenza annuale;
- valutazione dell'uso delle aree di foraggiamento esterne - cadenza triennale

Dello svolgimento delle predette attività di monitoraggio sarà data preventiva informazione al concessionario.

Art. 3.6.3 - Salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse comunitario

1. Per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e seminaturali (di cui all'allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE) e delle specie (di cui all'allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE e dell'allegato I della direttiva Uccelli 79/409/CEE) presenti nel territorio del SIC (coincidente con la Riserva), l'Ente gestore della Riserva:

- applica in via cautelativa le misure generali di conservazione e prevenzione degli impatti previste da direttive nazionali e regionali;
- individua e applica misure specifiche di conservazione e prevenzione degli impatti (Norme regolamentari);
- attua azioni mirate di conservazione.

2. Per la centralità che assumono gli habitat e le specie di interesse comunitario nel valore complessivo della Riserva naturale, il Programma triennale di Tutela e Valorizzazione assume in maniera cogente anche funzione di Piano di gestione del sito NATURA 2000, contenendo al suo interno specifiche azioni mirate di conservazione su scala temporale. Qualora il progresso delle conoscenze scientifiche rispetto alle problematiche di gestione degli habitat e delle specie di interesse comunitario esistenti nel sito renda l'intervallo operativo del PTTV insufficiente per l'articolazione di una corretta gestione del sito stesso, può essere comunque prevista la realizzazione di uno specifico Piano di Gestione del SIC IT4090001 "Onferno" articolato con interventi e azioni a scala temporale più ampia.

TITOLO 4 - DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELLA FRUIZIONE DELL'AREA PROTETTA

Capo 4.1 – Accessibilità e fruizione

Art. 4.1.1 - Norme generali sull'accessibilità

1. Il pubblico ha libero accesso alla Riserva naturale orientata di Onferno, nel rispetto delle Norme definite nell'Atto istitutivo e nel presente Regolamento, con le limitazioni ivi previste, nello spirito di un corretto, civile, educato rapporto con l'ambiente naturale, culturale, storico e con la popolazione che risiede e/o opera sul territorio del Riserva.

2. In conformità con quanto previsto nell'Atto istitutivo, nelle Zone A e nelle Zone B della Riserva:

- l'accesso all'area con mezzi motorizzati è consentito:
 - lungo le strade comunali e provinciali esistenti;
 - lungo le strade vicinali ed interpoderali unicamente per i residenti e proprietari di immobili nell'area o conduttori e possessori di terreni agricoli, per le normali attività agricole e per le esigenze di servizio della Riserva;
 - al di fuori dei luoghi precedenti, unicamente alle macchine agricole per la normale attività.
- l'accesso pedonale e ciclabile e l'escursionismo ippico sono consentiti
 - lungo le strade comunali;
 - in altre aree (per es. lungo le strade vicinali e interpoderali, lungo i sentieri preesistenti o appositamente tracciati) l'accesso è consentito solo sui percorsi segnalati; non è quindi consentito abbandonare i sentieri e vagare nella riserva, se non per specifici motivi di studio e ricerca (cfr. Capo 5.3 - Attività di ricerca scientifica e di monitoraggio, del presente Regolamento).

Art. 4.1.2 - Accessi con mezzi motorizzati

1. Oltre a quanto già disposto nell'Atto istitutivo della Riserva e dal Art. 4.1.1, in zona A l'accesso delle macchine agricole impiegate da residenti o conduttori di fondi deve interessare esclusivamente percorsi e piste già segnati e normalmente impiegati. Gli accessi dei mezzi agricoli in aree naturali ove non sono presenti piste già segnate e normalmente impiegate sono quindi vietati; in caso di particolari esigenze connesse alla gestione complessiva del territorio, tali accessi possono essere autorizzati dall'Ente gestore.

2. A cura dell'Ente gestore, alcuni percorsi potranno essere chiusi con sistemi a sbarra o a catena che permettano il passaggio di biciclette e cavalli, oltre che dei pedoni.

3. L'Ente gestore può rilasciare autorizzazioni al transito, in deroga ai commi precedenti, sulla base di richieste motivate, per manutenzione, per consentire l'accesso ai disabili o per fondate esigenze di ricerca scientifica e di studio, consentite ai sensi dell'art. 5.2.1.

Art. 4.1.3 - Fruizione dei sentieri all'interno della Riserva

1. Definizione: *“È definito “SENTIERO” un percorso ad esclusivo o prevalente uso pedonale, a fondo naturale, formatosi per effetto del passaggio di pedoni o di animali (art. 3 - comma 1 - punto 48, modificato, del D.L. 30 aprile 1992 n. 285); la larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza, in genere, inferiore a 1,2 m); il sentiero può essere parzialmente o totalmente inghiaiato e/o attrezzato con piccole opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in*

condizioni di fondo bagnato; il sentiero può, altresì, essere segnalato all'imbocco e ai bivi, numerato e segnato con segnavia, cartografato sulla C.T.R. o su specifiche carte tematiche, non costituendo ciò, in toto o in parte, caratteristica necessaria al suo riconoscimento oggettivo sul territorio e nelle rappresentazioni cartografiche.”

2. Lungo tutti i singoli percorsi valgono i divieti previsti dall'Atto istitutivo della Riserva e dal presente Regolamento per le singole Zone ed attività e le limitazioni successivamente specificate.

3. Il divieto di uscire dai sentieri non si applica ai residenti, proprietari dei fondi e agli addetti alle attività agricole, zootecniche, selvicolturali, al personale della Riserva (per attività di servizio) al personale addetto alla vigilanza (anche Guardie Ecologiche Volontarie), né al personale impegnato in attività di protezione civile e di soccorso.

4. L'Ente gestore definisce, attraverso apposito provvedimento, la “Carta dei percorsi della Riserva”; quest'ultima, sulla base della rete di collegamenti attivi (strade provinciali, comunali, interpoderali e vicinali) identifica e riporta cartograficamente i sentieri utili all'accessibilità pedonale, ciclabile o a cavallo; la Carta specifica inoltre gli eventuali tratti di percorsi da ripristinare, poiché danneggiati o non più praticabili, o quei tratti sui quali sono necessari interventi di manutenzione.

5. L'Ente gestore definisce, attraverso apposito provvedimento, le modalità di accesso e fruizione dei singoli percorsi o tratti di percorsi previsti nelle “Carta dei percorsi della Riserva”; in particolare, sulla base del grado di tutela della zona di Riserva attraversata (zona A, B o C), del valore ambientale e della suscettibilità al disturbo delle aree percorse, nonché in base alla presenza di strade di collegamento pubbliche, vengono definite tre tipologie/modalità differenti di fruizione della rete sentieristica della Riserva:

- accesso esclusivamente pedonale regolamentato a singoli o gruppi in numero limitato e guidati da apposito personale (del concessionario, o comunque appositamente autorizzato dall'Ente gestore);
- accesso esclusivamente pedonale a singoli o gruppi anche privi di guida autorizzata;
- l'accesso pedonale, ciclabile, a cavallo e mediante mezzi non motorizzati a singoli e gruppi, anche privi di guida autorizzata.

6. In caso di sopraggiunto danneggiamento della rete sentieristica, per motivi di tutela della stessa e/o di incolumità pubblica, è facoltà dell'Ente gestore, attraverso appositi provvedimenti, vietare l'accesso con cicli, cavalli o altro in parte o in tutti i suddetti percorsi. Di tali divieti sarà data informazione mediante apposita segnaletica.

7. Sulla base di esigenze della flora o della fauna o per problemi di sicurezza, l'Ente gestore potrà decidere ed imporre, attraverso appositi provvedimenti, limitazioni temporanee alla fruizione di talune aree. Di tali divieti sarà data informazione mediante apposita segnaletica.

8. È vietato transitare sui sentieri con mezzi motorizzati, con esclusione dei mezzi agricoli, anche qualora l'attuale dimensione del sentiero lo consenta.

9. La manutenzione dei sentieri viene svolta dall'Ente gestore direttamente o tramite terzi, sulla base di specifiche convenzioni.

10. È vietato danneggiare, manomettere e/o asportare la segnaletica, le tabelle, le bacheche e ogni altra indicazione apposta dalla Riserva e dall'Ente gestore.

Art. 4.1.4 - Modalità di fruizione dei parcheggi e delle aree di sosta

1. La sosta delle auto dei visitatori della Riserva deve avvenire nelle “aree di sosta” e negli spazi adibiti a parcheggio, segnalati con apposite indicazioni.

2. È vietato l'uso improprio dei parcheggi, nonché ogni azione che arrechi danneggiamento alle pavimentazioni, alle eventuali attrezzature di arredo ed alla segnaletica verticale ed orizzontale.

Art. 4.1.5 – Accessibilità mediante motocross, fuoristrada e sorvolo.

1. Fatto salvo quando riportato nei precedenti articoli è vietato su tutto il territorio della Riserva l'esercizio del motocross e del fuoristrada tranne, per quest'ultimo, nel caso vi sia necessità di compiere operazioni di soccorso o per motivi di servizio pubblico.

2. È vietato il sorvolo a bassa quota (inferiore a 2.000 m) e l'atterraggio, sul territorio della Riserva, di velivoli, cioè di tutti gli aeromobili più pesanti dell'aria, (esemplificativamente: aerei da turismo, elicotteri, velivoli ultraleggeri e deltaplani a motore), tranne che per le seguenti operazioni:

- attività di interesse dell'Ente gestore quali ricerca scientifica, gestione faunistica, trasporto materiali, esecuzione lavori, esecuzione di rilevamenti ed osservazioni, riprese fotografiche, cinematografiche, aereofotogrammetriche, televisive;
- trasporti o esigenze connesse con operazioni di protezione civile o soccorso medico o per motivi di servizio pubblico, quali ad esempio manutenzione di infrastrutture e reti territoriali.

3. È espressamente vietato ogni altro tipo di attività da diporto o amatoriale o sportiva, in particolare il trasporto di persone a scopo ludico-sportivo, i voli pubblicitari o lo spargimento di sostanze.

4. Per tutte le attività per cui è consentito il sorvolo a bassa quota va fatta esplicita richiesta di autorizzazione all'Ente gestore che valuterà, di caso in caso, quale documentazione dovrà essere allegata alla richiesta.

Art. 4.1.6 - Uso del fuoco

1. È vietato accendere fuochi all'interno della Riserva se non per esigenze legate alle pratiche agricole, e con le precauzioni e limitazioni contenute nel paragrafo 'g' delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale (PMPF) vigenti, approvate dalla Regione Emilia Romagna.

2. Eventuali fuochi per usi differenti, potranno essere ammessi solo ed esclusivamente nelle aree opportunamente attrezzate allo scopo specifico.

Art. 4.1.7 - Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Le attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva, realizzate una tantum, con qualsiasi mezzo eseguite, sono libere e gratuite in tutto il territorio della Riserva quando rientrano nei seguenti casi:

- attività a titolo personale e dilettantistico,
- attività di esercizio del diritto di cronaca,
- attività con finalità didattiche ed educative,
- attività con finalità di ricerca scientifica.

Le predette attività, qualora svolte ciclicamente e/o per periodi prolungati, devono essere comunicate preventivamente all'ente gestore ed al concessionario.

2. Le attività di ripresa eseguite per scopi commerciali, pubblicitari o editoriali, o che non rientrano nei casi di cui al precedente comma 1, fatte salve quelle realizzate dal concessionario o per suo conto, di cui comunque deve essere data preventiva informazione all'Ente gestore, devono essere previamente autorizzate dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.

3. L'Ente gestore si riserva di stabilire con apposito provvedimento, i casi, le limitazioni, le modalità ed ogni altra condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 2, compresi eventuali corrispettivi a carico del richiedente e/o concessione non onerosa dei diritti d'uso del materiale multimediale prodotto dal richiedente.

4. È in ogni caso vietata l'effettuazione di ogni tipo di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva riguardante popolazioni faunistiche durante specifiche fasi fenologiche sensibili, qualora le atti-

vità di ripresa stesse possano essere fonte di disturbo non tollerabile per le medesime popolazioni. In particolare sono vietate le riprese delle nursery dei chiroterri frequentanti l'ipogeo di Onferno, così come quelle dell'avifauna in nidificazione (in particolare, le specie di interesse comunitario e tutti i rapaci diurni e notturni). L'Ente gestore può consentire, in via del tutto eccezionale, lo svolgimento di riprese, nei casi sopra richiamati, qualora ricorrano importanti e documentate condizioni di carattere scientifico e/o informativo.

5. Su ogni documentazione o ripresa fotografica, cinematografica e televisiva, effettuata all'interno della cavità carsica, l'Ente Gestore mantiene perenne diritto all'utilizzo.

Capo 4.2 - Servizi e strutture fruibili della Riserva-

Art. 4.2.1 – Norme generali su servizi e strutture per l'educazione ambientale, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione turistica

1. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna svolge anche servizi nel campo dell'educazione ambientale, della promozione culturale, dello sviluppo e della valorizzazione turistica garantendo la sostenibilità ambientale delle attività e tenendo a riferimento le seguenti finalità:

- corretta gestione della Riserva naturale;
- incremento e conservazione della biodiversità;
- promozione di una fruizione consapevole dei beni naturali ambientali e paesaggistici;
- sviluppo complessivo della Riserva e del territorio.

2. Con la convenzione stipulata fra Provincia di Rimini, Comune di Gemmano e Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità sono affidati in gestione all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna i beni immobili di seguito elencati, di proprietà del Comune di Gemmano o della Provincia di Rimini, destinati alla promozione, valorizzazione e conoscenza della Riserva Naturale Orientata "Onferno" e, più in generale, del territorio del comune di Gemmano, affinché l'Ente stesso possa garantire il miglior conseguimento di tali destinazioni:

Proprietà del Comune di Gemmano:

- a) Terreni di proprietà pubblica inseriti nella zona A "Zona di tutela" (circa 100 ettari) e nella zona B "Zona di protezione" (circa 169 ettari);
- b) Complesso carsico;
- c) Centro visite denominato "ex Pieve di Santa Colomba" (su due piani) con relativi arredi, attrezzature e beni mobili, circa mq. 550;
- d) Museo multimediale;
- e) Edificio "Centro di Educazione Ambientale- Biblioteca specialistica (Cà Gessi)" con relativi arredi ed attrezzature, di complessivi mq. 250 circa;
- f) Parcheggi pubblici circa mq. 800;
- g) Area di circa 5000 mq. adibita a giardino adiacente la Pieve;
- h) Percorsi attrezzati e aula verde;
- i) Ostello con relativi arredi e attrezzature elencati in inventario, circa mq. 250;

Proprietà della Provincia di Rimini:

j) Locanda di Onferno circa mq. 300.

3. L'Ente gestore della Riserva può delegare la promozione e la realizzazione di iniziative di educazione ambientale (di propria competenza) e le attività di sviluppo dell'area protetta, promozione culturale e sviluppo turistico, in convenzione, ad un soggetto concessionario.

4. Le attività che possono essere affidate dall'Ente gestore ai sensi dell'art. 9 della Convenzione stipulata fra Provincia di Rimini e Comune di Gemmano e dell'art.1 dell'atto di Concessione sono:

- visite guidate nelle Grotte ed all'interno della Riserva;
- la gestione dei centri Visite per fruizione didattico culturale e per attività di studio e ricerca;
- la gestione del Museo naturalistico;
- la gestione del Giardino Botanico;
- la gestione dell'edificio "Centro di Educazione Ambientale- Biblioteca specialistica (Cà Gessi)";
- la gestione della Locanda;
- la gestione dell'Ostello;
- conservazione della Riserva.
- La sorveglianza e la manutenzione ordinaria dei beni mobili e degli immobili oggetto di concessione.

5. La convenzione tra Ente gestore e Concessionario dovrà prevedere la redazione, da parte del Soggetto concessionario, di un "Programma annuale delle attività e di promozione del Complesso carsico e della RNO di Onferno", denominato Piano di fruizione della RNO, che deve essere coerente con l'Atto istitutivo, il Regolamento della Riserva e il Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva.

6. Il Piano di fruizione della RNO viene approvato dall' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, sentito il Comune di Gemmano.

7. L'Ente gestore della Riserva nell'atto di concessione dovrà definire il dettaglio delle tipologie di servizio delegate e delle strutture fruitive in concessione, così come le modalità specifiche per la loro gestione e manutenzione ordinaria.

Art. 4.2.2 – Criteri minimi per la gestione e manutenzione del Centro visite

1. Il Centro visite ed il Museo Multimediale Polifunzionale sono accessibili al pubblico, ai singoli o ai gruppi, per le attività sotto elencate:

- visite guidate o in autonomia;
- manifestazioni culturali;
- conferenze;
- riunioni pubbliche;
- seminari, corsi, ecc.
- attività didattiche specifiche rivolte a gruppi organizzati, incluso classi scolastiche;
- visione di audiovisivi rivolti a singoli o gruppi di visitatori generici del complesso carsico organizzate e condotte da personale del soggetto concessionario o da persone autorizzate dall'Ente gestore.

2. L'accesso al Centro visite di singoli o gruppi di visitatori è libero durante gli orari di apertura della struttura. Dovrà essere sempre presente personale in grado di svolgere funzione di controllo e sorveglianza, in presenza di visitatori.

3. Nel caso in cui la visita di singoli o gruppi rientri in un programma predisposto di carattere educativo e didattico, l'accesso è consentito unicamente sotto la guida e controllo di personale autorizzato dall'Ente gestore, anche per il tramite del soggetto concessionario.

4. Tutte le attività educative, di divulgazione e sensibilizzazione ambientale da svolgersi utilizzando gli spazi del Centro visite vengono programmate annualmente dal soggetto concessionario e approvate dall'Ente gestore, nell'ambito del Piano di fruizione.

5. La manutenzione ordinaria del Centro visite si sostanzia principalmente in:

- pulizia delle sale e dei servizi igienici al termine delle giornate di apertura e prima dell'avviamento delle attività dopo periodi prolungati di chiusura al pubblico,
- riordino, spolveratura e pulizia degli spazi allestiti almeno una volta all'anno durante il periodo di chiusura al pubblico,
- controllo continuo degli apparati illuminanti ed eventuale sostituzione di elementi danneggiati,
- controllo della funzionalità di tutti gli altri dispositivi tecnologici e segnalazione immediata di eventuali anomalie all'Ente gestore per consentire la tempestiva realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

6. Ulteriori indicazioni in merito alla gestione del centro visite ed ai compiti e responsabilità di chi ne è concessionario, così come in merito agli eventuali corrispettivi dovuti per le prestazioni di cui sopra, questi saranno definiti nella convenzione fra Ente gestore e concessionario.

Art. 4.2.3 – Criteri minimi per la gestione e manutenzione del complesso carsico

1. È vietato l'accesso a singoli o a gruppi non regolamentato od autorizzato alle grotte e alle cavità naturali del complesso carsico di Onferno;

2. L'accesso al complesso carsico è consentito al pubblico unicamente seguendo il percorso stabilito e mediante visita guidata e condotta da personale autorizzato dall'Ente gestore, anche per il tramite del soggetto concessionario.

3. L'accesso è altresì consentito, per motivi di studio e monitoraggio dell'ambiente ipogeo, a singoli o gruppi autorizzati dall'Ente gestore. Detta autorizzazione potrà essere emessa anche per il tramite del soggetto concessionario.

4. L'accesso agli ambienti carsici ed ipogei è inoltre consentito, per motivi di monitoraggio, studio e ricerca, ai gruppi speleologici affiliati alla Federazione speleologica regionale dell'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 "Norme per la conservazione della geodiversità dell'Emilia Romagna e delle attività ad essa collegate" che ne danno comunicazione all'Ente Gestore con un anticipo di almeno 7 giorni, specificando il programma di visita.

5. Le visite all'interno del complesso carsico dovranno attenersi alle seguenti norme, oltre a quelle eventualmente contenute nell'atto di Concessione:

- gli accompagnatori devono adeguatamente informare prima dell'ingresso in grotta i visitatori circa le norme di comportamento loro rivolte di cui al successivo Art. 4.2.4 e controllarne il rispetto;
- ogni gruppo condotto all'interno della grotta non deve eccedere i 20 (venti) componenti;
- le visite giornaliere non devono eccedere i 10 (dieci) turni per un totale di 200 (duecento) persone, per non gravare eccessivamente sull'ecosistema ipogeo;

- i cancelli posti all'ingresso della grotta devono restare chiusi, al di fuori dell'orario di realizzazione delle visite, al fine di garantire la protezione degli ambienti ipogei;
- durante le visite gli accompagnatori sono tenuti ad attivare l'illuminazione interna solo per il periodo strettamente necessario alla sosta, e devono accertarsi che le luci siano spente tra una visita e l'altra e che nei periodi di chiusura l'illuminazione interna sia disattivata.

6. È possibile derogare al tetto massimo di visite ed accessi giornalieri; tale deroga è concessa dall'Ente gestore entro quindici (15) giorni dalla data di richiesta da parte della Soggetto concessionario. Trascorso tale periodo, in assenza di comunicazioni scritte, il parere si intende favorevole.

7. L'Ente gestore si riserva inoltre, sulla base di studi e rilievi sulla consistenza delle popolazioni che evidenzino situazioni critiche, la facoltà di interdire completamente o parzialmente l'accesso alle grotte in cui siano presenti colonie o specie di chiroteri.

8. Nessun tipo di modifica, interna od esterna, al complesso carsico delle grotte di Onferno potrà avvenire, se non contemplata nel Programma di Tutela e Valorizzazione della Riserva o nel Piano di fruizione della RNO, ovvero, nel caso necessitino interventi di emergenza atti ad evitare rischi alle persone o danno alle cose, se non preventivamente autorizzata dall'Ente gestore.

9. Gli interventi di piccola manutenzione ordinaria del percorso di visita in grotta, a carico del soggetto concessionario, sono esplicitati nella convenzione fra Ente gestore e concessionario, così come la periodicità e le modalità degli interventi.

Art. 4.2.4 – Norme di comportamento per i visitatori del complesso carsico

1. All'interno del complesso carsico è vietato puntare gli illuminatori sugli animali, produrre rumori molesti, fumare, abbandonare rifiuti nonché allontanarsi dal percorso stabilito.

2. È altresì vietato introdurre animali domestici o raccogliere qualunque tipo di reperto, organismi animali, oggetti osteologici o archeologici, rocce, minerali o qualsiasi tipo di concrezione.

Art. 4.2.5 – Criteri minimi per la manutenzione del percorso attrezzato, dei sentieri e dell'aula verde

1. Il percorso attrezzato che conduce dal Centro visite all'accesso del percorso carsico deve essere mantenuto in maniera corretta e costante sia perché sottoposto alla massima usura da frequentazione, sia perché rappresenta per il visitatore l'immagine più immediatamente percepibile della Riserva, assieme al complesso ipogeo visitabile e al Centro visite.

2. Tra le azioni di gestione e manutenzione ordinaria del percorso attrezzato, si individuano come obbligatorie le seguenti:

- il controllo quotidiano, da parte degli accompagnatori, del percorso durante le visite guidate e l'immediata segnalazione di anomalie o situazioni critiche all'Ente gestore;
- la verifica puntuale di corrimano e gradoni, per lo meno con cadenza mensile;
- il ripristino sollecito di eventuali elementi usurati o danneggiati, con materiali tipologicamente uguali a quelli presenti;
- durante i periodi di apertura al pubblico della grotta, il controllo della vegetazione ai bordi del percorso almeno due volte alla settimana da aprile a giugno e una volta alla settimana da luglio a settembre.

3. Per quanto riguarda la restante rete sentieristica della Riserva e la struttura attrezzata dell'aula verde, la gestione e manutenzione deve essere improntata a criteri di sostenibilità ecologica e sicurezza. In particolare la transitabilità dei percorsi e la fruibilità degli spazi dovranno essere garantite attraverso:

- il controllo della vegetazione da effettuarsi secondo criteri di basso impatto naturalistico (taglio della sola vegetazione arbustiva ed erbacea effettivamente ricadente sul sentiero, potature non radicali della vegetazione arborea e arbustiva aggettante, taglio di alberi morti o seccagginosi solo se effettivamente pericolanti sul sentiero) e con opportuna cadenza, in funzione dell'andamento climatico stagionale e della fenologia delle piante.
- l'effettuazione di ricognizioni periodiche per osservare lo stato del fondo, delle piccole opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale, degli arredi dell'Aula verde o la presenza di passaggi danneggiati o comunque non transitabili in sicurezza dai visitatori;
- l'esecuzione dei conseguenti interventi di risistemazione del fondo, delle strutture di supporto e degli arredi deteriorati, nonché di messa in sicurezza dei passaggi danneggiati, tutti da effettuarsi nella maniera più sollecita da parte dell'Ente gestore e/o dei terzi concessionari;
- la collocazione di apposita segnaletica, quando necessaria, ai punti di accesso dei sentieri, che evidenzia la loro eventuale chiusura temporanea per ragioni di incolumità pubblica o per speciali esigenze di conservazione della flora e della fauna.

TITOLO 5 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Capo 5.1 - Attività agricola e di allevamento zootecnico

Art. 5.1.1 - Definizioni e indirizzi

1 - Nei termini di attività agricole e allevamenti zootecnici sono comprese anche le seguenti attività:

- allevamento zootecnico estensivo;
- attività agrituristiche di cui alla Legge Regionale n.4 del 31/03/2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”
- attività di ricovero animali e foraggi;
- altre attività accessorie all’agricoltura;
- attività di raccolta, prima lavorazione e conservazione di prodotti agricoli:

2. All’interno della Riserva, le attività agricole e di allevamento zootecnico devono essere condotte nel rispetto degli equilibri naturali, della flora e della fauna, con modalità e tecniche ecocompatibili. Per tali ragioni l’Ente gestore della Riserva, in accordo con gli agricoltori e i proprietari:

- favorisce la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale, quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l’estensivizzazione colturale;
- privilegia le forme e le produzioni dell’agricoltura tradizionale e biologica;
- promuove le attività di tutela del paesaggio e di riqualificazione ambientale;
- sostiene e incentiva le attività artigianali di lavorazione e trasformazione dei prodotti locali e tradizionali, con particolare riferimento alle produzioni agro-pastorali del territorio della Riserva, nonché quelle che concorrono alla costituzione di micro-filiere produttive di settore;
- attiva le azioni necessarie alla promozione delle produzioni tipiche e qualificanti per il territorio della Riserva, in collaborazione con gli operatori economici dei settori interessati, anche su iniziativa di questi.

Art. 5.1.2 - Norme generali

1. Il presente Regolamento norma le attività agricole e zootecniche per le diverse zone della Riserva al fine di garantire sia elevata compatibilità ambientale nei confronti del territorio dell’area protetta, sia livelli qualitativi elevati dal punto di vista merceologico, della salubrità e sicurezza alimentare dei prodotti.

2. Sono consentite nel territorio della Riserva le attività agricole, secondo i limiti indicati nell’Atto Istitutivo della stessa.

3. Non è ammessa la messa a coltura dei terreni non già adibiti all’agricoltura alla data di istituzione della Riserva (23.04.1991).

Art. 5.1.3 - Mantenimento del paesaggio agricolo tradizionale

1. All’interno della Riserva al fine di salvaguardare e valorizzare l’eterogeneità del paesaggio agrario, è obbligatorio il mantenimento degli elementi di confinazione dei campi (siepi, alberature, muri a secco, fossi, scarpate, ecc.) nonché il mantenimento di esemplari di specie, anche non autoctone, di pregio storico-ambientale o monumentale.

2. Al fine di tutelare la biodiversità è obbligatorio il mantenimento degli elementi naturali e seminaturali che caratterizzano il paesaggio agrario (alberi isolati, siepi, boschetti, pozze, strutture e morfologie carsiche del territorio, etc.).

3. Al fine di salvaguardare l'attuale assetto paesaggistico è vietato qualsiasi intervento di rimboschimento da parte dei proprietari privati di terreni ricadenti all'interno della Riserva, ad eccezione di interventi con finalità naturalistica autorizzati dall'Ente gestore o di interventi specificamente previsti nel Programma triennale di tutela e valorizzazione.

4. Se necessario, le modalità e i dettagli tecnici riguardanti le azioni per la tutela dell'agro-biodiversità e del paesaggio agrario possono essere precisati dall'Ente gestore attraverso specifici provvedimenti.

Art. 5.1.4 - Compatibilità ambientale, salubrità e sicurezza delle pratiche di coltivazione e allevamento

1. In tutte le aree agricole all'interno della Riserva Naturale sono ammesse esclusivamente le pratiche relative alla produzione biologica (Regolamento CE n.834/2007) e definite da Disciplinari di produzione integrata (<http://www.ermesagricoltura.it/>).

2. L'Ente gestore promuove e incentiva pratiche agricole che non prevedono l'uso di pesticidi e fitofarmaci, fornendo supporto e consulenza.

3. All'interno del perimetro della Riserva è vietato l'impiego di colture con organismi geneticamente modificati (OGM).

4. All'interno del perimetro della Riserva le specie allevabili sono quelle bovine, equine, ovine e caprine. Le specie suine ed avicunicole sono ammesse ma solo in numeri e secondo modalità di allevamento a carattere familiare e biologico. È vietata qualsiasi forma di allevamento di fauna selvatica, con l'esclusione di eventuali strutture di stabulazione, per il recupero di chiroteri.

5. All'interno del perimetro della Riserva sono comunque vietati gli allevamenti zootecnici intensivi; analogamente sono vietati gli allevamenti di animali da pelliccia e gli allevamenti di organismi geneticamente modificati.

6. A tutela del complesso carsico di Onferno e della qualità delle acque sotterranee e superficiali della Riserva è vietata la fertirrigazione, lo spandimento degli effluenti zootecnici e l'utilizzo di fanghi di depurazione nei terreni interni alla Riserva e non è permesso accumulare liquami fuori dalle apposite concimaie.

7. L'Ente gestore può stabilire e dettagliare, attraverso apposito provvedimento, criteri e modalità attuative, riguardanti:

- l'attività di allevamento, ad esempio numero massimo di capi consentiti, tipologia e regole di conduzione dell'allevamento stesso;
- l'eventuale utilizzo di agrofarmaci (insetticidi, fungicidi ed erbicidi);
- l'eventuale utilizzo di fertilizzanti (Reg. CE 2003/2003; D. Lgs.217/06);
- diserbo chimico unicamente con prodotti ammessi dai disciplinari di produzione integrata.

8. In presenza di documentati rischi di dissesto ed erosione superficiale, le lavorazioni agricole che comportano la totale rimozione della copertura vegetale devono essere seguite dalla formazione di adeguati canali di scolo secondo la direzione di minima pendenza.

9. L'Ente gestore può all'occorrenza emanare, con specifici provvedimenti, prescrizioni restrittive sulle lavorazioni del suolo, se volte a regimare le acque, a stabilizzare i suoli, a ridurre il trasporto solido; può altresì prescrivere la sospensione delle attività esistenti e l'attuazione di interventi finalizzati ai suddetti scopi o alla buona manutenzione di opere già eseguite.

Art. 5.1.5 - Norme inerenti le pratiche di pascolamento

1. Nelle Zone A di tutela della Riserva, il pascolo non è consentito, fatte salve specifiche autorizzazioni dell'Ente gestore, finalizzate al mantenimento di caratteristiche ed equilibri ambientali e habitat di interesse comunitario.

2. Nelle zone B di protezione della Riserva, l'esercizio del pascolo, salvo altre limitazioni, può essere effettuato dal 15 maggio al 31 ottobre, con animali dichiarati sani dopo i controlli igienico-sanitari, ma con l'esclusione dei seguenti luoghi:

- boschi di nuova formazione, aree forestali con copertura inferiore al 40%, in situazione di deperimento, o danneggiate da incendi o altre cause naturali o antropiche, aree deteriorate per sovrapascolamento;
- zone con frane in atto o recenti;
- zone con pendenza superiore al 100%;
- zone in cui la presenza del bosco dovrebbe essere il più possibile mantenuta, sviluppata e qualificata;
- luoghi predisposti al dissesto idrogeologico o in dissesto come risulta dalla documentazione disponibile e/o da indicazioni tecnico-scientifiche prodotte dall'Ente gestore o da questo avallate;
- luoghi interessati da interventi di rimboschimento (fino ad almeno 5 anni dall'intervento), ripristino naturalistico e/o risanamento idrogeologico;
- siti con colture e impianti agricoli non foraggieri;
- eventuali zone con presenza di flora e/o fauna pregiate non compatibili con la presenza di pascolo, secondo le indicazioni dell'Ente gestore.

3. Per particolari esigenze di carattere ambientale o selvicolturale, nelle aree forestali o in altre aree, il pascolo può comunque essere limitato o vietato dall'Ente gestore.

4. Nelle aree interdette al pascolo è vietato immettere o far transitare animali, salvo un eventuale transito saltuario di un limitato numero di capi che deve comunque essere autorizzato dall'Ente gestore; questa norma, salvo altre limitazioni di proprietà, non si applica al transito di equini montati o condotti, per motivi di lavoro o turismo, comunque lungo tracciati già esistenti e con modalità indicate dall'Ente gestore;

5. I siti di pascolo devono essere raggiunti percorrendo tracciati della rete di viabilità agricola e forestale principale e/o mulattiere o piste preesistenti, che si utilizzano anche per lo spostamento da un sito di pascolo ad un altro;

6. Nelle zone consentite, sono possibili eventuali interventi di miglioramento dei pascoli, (fatta eccezione per spietramento e conguaglio terreno), in particolare se comportano la regimazione delle acque e la manutenzione della rete scolante, ma devono essere compatibili con il rispetto degli elementi e degli equilibri ecologici.

7. A supporto delle attività di pascolo, possono essere realizzate attrezzature temporanee per gli animali, quali abbeveratoi e recinzioni; eventuali attrezzature fisse, possono essere realizzate, con forme e materiali della tradizione locale, esclusivamente in zone B dove è concesso il pascolo.

8. L'Ente gestore può stabilire e dettagliare, attraverso apposito provvedimento, criteri e modalità attuative, riguardanti:

- la conduzione del pascolo e i carichi massimi accettabili;
- il transito degli animali dalle aree di ricovero a quelle di pascolo e da un'area di pascolo all'altra;

- la realizzazione di strutture temporanee e fisse a supporto delle attività di pascolo.

9. Le attività e pratiche di apicoltura sono ammesse nel rispetto e compatibilmente con le altre norme; anche in questo ambito si privilegiano le produzioni di tipo biologico. Eventuale cattura di esemplari e/o sciame di api, vespe ed altri animali simili a scopo di allevamento non sono consentiti se non ai fini di eventuali attività di apicoltura effettuate all'interno o nelle strette vicinanze della Riserva.

Art. 5.1.6 - Sostegno all'applicazione di Misure agroambientali

1. L'Ente gestore della Riserva fornirà un supporto informativo agli imprenditori agricoli ed ai proprietari di terreni presenti all'interno della Riserva naturale, interessati ad aderire alle misure agroambientali previste dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.

2. È facoltà dell'Ente gestore promuovere inoltre, in collaborazione con le associazioni degli agricoltori, accordi agroambientali finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali e alla gestione delle attività agricole con metodi compatibili con l'ambiente e con le finalità istitutive della Riserva e del sito della Rete Natura 2000.

Art. 5.1.7 - Indirizzi alle pratiche agricole e di allevamento per la tutela delle aree carsiche e calanchive

1. Nell'esecuzione delle pratiche agricole e di allevamento, è vietato il danneggiamento, la distruzione e la cancellazione, diretta o indiretta, di tutte le morfologie o strutture gessose o calanchive nonché di fenomeni e morfologie carsiche e sorgenti eventualmente presenti nel territorio.

2. Ad ulteriore tutela delle aree carsiche e calanchive l'Ente gestore può stabilire e dettagliare, attraverso apposito provvedimento, criteri e modalità attuative, riguardanti:

- l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi e le modalità di aratura nei terreni agricoli inclusi nel bacino di formazione della cavità carsica;
- l'effettuazione delle pratiche agricole e lavorazioni del suolo nelle vicinanze delle aree calanchive ed eventuali fasce di rispetto nonché ogni intervento a tutela dei calanchi e della stabilità dei versanti.

Art. 5.1.8 - Realizzazione e tutela di piccoli bacini a finalità plurime

1. In tutto il territorio della Riserva è ammessa la realizzazione di piccoli bacini, pozze ed interventi idraulici su torrenti e rii finalizzati al ripristino naturalistico, alla crescita della biodiversità e alla tutela e conservazione delle comunità di chiroteri, anfibi e invertebrati acquatici presenti. Tali interventi dovranno essere promossi dall'Ente gestore.

2. Eventuali nuovi bacini a fini irrigui ed agricoli sono ammessi esclusivamente in zona B della Riserva e dovranno avere caratteristiche di compatibilità ecologico- ambientale e paesaggistica per collocazione, forma, dimensione e profondità, nonché per tecniche e materiali di esecuzione e modalità di gestione.

3. Al fine di tutelare la biodiversità della Riserva e la fauna minore, in particolare gli anfibi, all'interno di tutti i bacini presenti nella Riserva non dovranno essere immessi volontariamente specie ittiche o altre specie alloctone, in particolare *Prochambarus clarkii* e *Trachemys scripta*.

4. Al fine di tutelare ulteriormente l'ambiente, la fauna, la flora e gli habitat connessi alle piccole aree umide, l'Ente gestore può stabilire e dettagliare, attraverso apposito provvedimento, criteri e modalità attuative riguardanti:

- la realizzazione dei bacini e le caratteristiche che questi devono possedere in termini di compatibilità ecologico- ambientale e paesaggistica;
- il contenimento della vegetazione acquatica presente all'interno dei bacini e di sfalcio della vegetazione delle sponde;

- l'utilizzo compatibile e la gestione della risorsa acqua e dei bacini di accumulo della stessa.

Capo 5.2 - Attività di ricerca scientifica e di monitoraggio

Art. 5.2.1 - Norme generali

1. Ricerche e monitoraggi di carattere scientifico e tecnico da parte di Istituti universitari o di altri Enti culturali, studiosi indipendenti, studenti, amatori, potranno essere condotte nell'ambito della Riserva Naturale Orientata solo se opportunamente autorizzate dall'Ente gestore.
2. L'autorizzazione potrà essere concessa ai richiedenti dall'Ente gestore, in seguito alla presentazione di un dettagliato programma di ricerca, e successivamente comunicata al concessionario.

Art. 5.2.2 - Raccolta di materiali di storia naturale

1. L'Ente gestore può autorizzare la raccolta di materiali naturalistici, nell'ambito di ricerche scientifiche, attività didattiche, studi e monitoraggi, di cui dovrà essere presentato specifico programma di ricerca.
2. All'interno del complesso carsico e su tutto il territorio della Riserva il prelievo di materiali geologici, di esemplari di flora e fauna o di reperti osteologici o archeologici, è altrimenti vietato.

Art. 5.2.3 - Assistenza ai ricercatori

1. In attuazione delle ricerche autorizzate, l'Ente gestore ed eventualmente gli Enti che con esso collaborano per il funzionamento dell'area protetta, potranno offrire la propria assistenza compatibilmente con i mezzi disponibili (ricoveri, mezzi di trasporto, strumenti, personale ecc.).

Art. 5.2.4 - Produzione e divulgazione dei risultati

1. Copia dei dati, delle relazioni e degli elaborati inerenti le indagini compiute dovrà essere inviata all'Ente gestore. Nelle pubblicazioni dovrà essere sempre citata l'area protetta come "Riserva Naturale Orientata di Onferno" e la collaborazione della riserva stessa nello svolgimento delle indagini.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento le associazioni che svolgono attività speleologica e/o esplorativa nelle aree e nelle cavità naturali della Riserva dovranno trasmettere all'Ente gestore copia degli studi, dei rilevamenti e delle pubblicazioni nelle quali compaiono gli esiti delle ricerche effettuate.

Capo 5.3 - Attività sportive, ricreative, educative

Art. 5.3.1 - Norme generali inerenti eventi o manifestazioni sportive e/o ricreative e/o educative

1. All'interno della Riserva lo svolgimento di eventi o manifestazioni sportive e/o ricreative e/o educative (si intende con ciò lo svolgimento di un evento, agonistico o meno, organizzato da un soggetto responsabile, durante il quale più persone, specificatamente convenute a tale scopo, svolgono una o più attività sportive o ricreative) che comportino la presenza contemporanea di un numero elevato di persone, ossia di un numero di persone superiore a 50 (cinquanta) unità, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore. Le attività svolte dal concessionario si intendono comunque consentite, qualora già approvate nell'ambito del Piano di fruizione.
2. Non è consentito lo svolgimento di eventi o manifestazioni sportive e/o ricreative e/o educative nell'ipogeo di Onferno e lungo il percorso attrezzato di accesso, fatte salve attività di didattica ambientale e visite guidate di cui al precedente Capo 4.2 - Servizi e strutture fruibili della Riserva.
3. Per iniziative che si svolgono sugli altri sentieri della Riserva, il numero massimo di partecipanti non dovrà comunque superare le 200 (duecento) persone (adulti e/o bambini); inoltre, data la ridotta

estensione del territorio della Riserva e al fine di limitare il disturbo alla fauna e alla flora presente, per manifestazioni che coinvolgono numerosi partecipanti i sentieri dovranno essere percorsi in gruppi, adeguatamente distanziati, non superiori alle 50 (cinquanta) persone per volta; sarà cura del soggetto organizzatore controllare che sia rispettato quanto previsto nel presente Regolamento.

4. Le manifestazioni a carattere sportivo ammissibili all'interno della Riserva dovranno essere volte a coniugare lo spirito sportivo con la coscienza della necessità della tutela ambientale; questo obiettivo dovrà essere perseguito sia attraverso la tipologia delle manifestazioni, sia attraverso le loro modalità organizzative. In particolare dovrà perseguirsi il compito di arrecare il minor disturbo all'ambiente naturale ed in particolare alla fauna; secondo tale spirito le manifestazioni, seppur autorizzate, potranno essere interrotte o rinviate da autorità competenti, qualora venissero a verificarsi condizioni suscettibili di arrecare disturbo o danni alla fauna e alla flora non preventivabili dall'Ente gestore in sede di autorizzazione.

5. Non sono oggetto delle presenti norme:

- le manifestazioni sportive, agonistiche o meno, che si svolgano interamente all'interno di spazi permanentemente attrezzati, chiusi od all'aperto;
- le attività sportive spontanee individuali o di gruppo, che non comportino una organizzazione predefinita e l'individuazione di un soggetto responsabile, per le quali valgono le norme generali derivanti dall'Atto Istitutivo, dal presente Regolamento della Riserva e le normative statali, regionali e comunali in materia di viabilità, foreste, polizia urbana e rurale etc.

Art. 5.3.2 - Richiesta di autorizzazione

1. Sulla base di quanto previsto dal precedente Art. 5.3.1, il soggetto organizzatore dell'evento o manifestazioni sportiva, ricreativa e/o educativa deve presentare apposita richiesta di autorizzazione all'Ente gestore almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'attività, specificando: data, orario e attività previste, luoghi e percorsi interessati, numero di partecipanti previsto, eventuali necessità di allestimento di strutture temporanee, le possibilità di parcheggio ed eventuali implicazioni logistiche correlate; inoltre, nel caso di circuiti da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo o con altri mezzi consentiti, dovrà essere precisato l'esatto percorso seguito individuandolo su idonea cartografia in scala adeguata all'ampiezza del percorso.

2. In relazione ai principi generali ed alle finalità della Riserva, l'Ente gestore potrà prescrivere, in sede di autorizzazione, modifiche ai percorsi, alle modalità organizzative o al numero massimo di partecipanti alla manifestazione, cui gli organizzatori o promotori dovranno attenersi.

3. L'atto autorizzativo dell'Ente gestore della Riserva non esime gli organizzatori ed i promotori dall'acquisire eventuali altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, quali permessi di transito, d'accesso, d'uso etc.

4. Fermo restando che sarà richiesto il risarcimento di tutti gli eventuali danni procurati, l'Ente gestore, attraverso specifico provvedimento, potrà definire criteri ed importi per eventuali depositi cauzionali da richiedere al soggetto organizzatore al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 5.3.3 - Divieto di eventi e manifestazioni in contrasto con le finalità istitutive della Riserva

1. Alcune attività ed eventi, quali:

- manifestazioni sportive e non, a carattere motoristico (ad esempio gare e raduni automobilistici e motociclistici di qualsiasi tipo e natura)
- manifestazioni sportive e non, che prevedono l'utilizzo di armi da fuoco;
- manifestazioni sportive e non, che prevedono l'effettuazione di spettacoli pirotecnici;

- manifestazioni sportive e non, che prevedono l'effettuazione di gare cinofile o di addestramento cani;
- manifestazioni sportive e non, che prevedono l'esercizio della falconeria;

possono causare, anche non intenzionalmente, disturbo e impatti negativi sulla fauna selvatica e sugli habitat naturali da essa utilizzati; per questo motivo sono in contrasto con una delle finalità istitutive della Riserva ossia *“tutelare la flora e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici”*. Tali attività non possono perciò essere considerate tipologie di *“fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili”* e quindi non risultano coerenti con la finalità istitutiva della Riserva. Per le suddette motivazioni, in tutto il territorio della Riserva naturale è vietato organizzare, promuovere e svolgere le manifestazioni o gli eventi, sportivi e non, sopra richiamati.

Art. 5.3.4 - Segnaletica e pubblico

1. Eventuale segnaletica specificatamente apposta dagli organizzatori e relativa allo svolgimento della manifestazione, ad esempio inerente i percorsi, la logistica od organizzazione dell'evento, dovrà essere realizzata con modalità e materiali facilmente amovibili, posizionata nel territorio per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle manifestazioni e dovrà essere rimossa a cura degli organizzatori immediatamente dopo il termine delle stesse.
2. Nel posizionamento di tale segnaletica dovrà in particolare essere evitato qualsiasi danno ad alberi e vegetazione, manufatti, rocce o altri elementi significativi del paesaggio, fatti comunque salvi i diritti di terzi.
3. A cura degli organizzatori, l'accesso del pubblico dovrà essere indirizzato e localizzato in luoghi predefiniti ed indicati in sede di richiesta di autorizzazione.

Art. 5.3.5 - Finalità di educazione ambientale

1. I responsabili dell'organizzazione di manifestazioni ed eventi consentiti, dovranno svolgere una specifica attività di sensibilizzazione e di informazione nei riguardi dei partecipanti, volta a mettere in evidenza lo stato di area protetta del territorio nel quale le manifestazioni si svolgono e a fornire specifici inviti al mantenimento di comportamenti consoni al rispetto dell'ambiente frequentato. In particolare a tutti i partecipanti dovrà essere prescritta l'astensione da rumori molesti, schiamazzi ed il divieto di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere e natura.

Art. 5.3.6 - Danni o comportamenti non corretti

1. Eventuali danni procurati o l'abbandono di rifiuti riscontrati lungo il percorso interessato dalla manifestazione e riferibili allo svolgimento della stessa, che non vengano ripristinati o rimossi entro quarantotto ore dal termine della manifestazione, saranno addebitati al soggetto responsabile dell'organizzazione che ne risponderà, nel caso, in sede civile e penale, fatte salve eventuali necessità di immediate contestazioni di infrazioni a termine di legge.

Art. 5.3.7 - Obblighi del responsabile

1. Il soggetto responsabile dell'organizzazione, con esclusione del concessionario, che rendiconta nell'ambito delle normali procedure concordate, oltre a predisporre i servizi di supporto idonei a garantire il corretto svolgimento della manifestazione, riferirà all'Ente gestore, entro un mese dalla conclusione della stessa, il numero dei partecipanti, l'esito della manifestazione ed eventuali inconvenienti, incidenti o disservizi occorsi o lamentati, onde fornire all'Ente elementi di valutazione per eventuali future riedizioni della manifestazione.

Capo 5.4 - Attività edilizia

Art. 5.4.1 - Norme generali

1. All'interno del perimetro della Riserva, in zona A di tutela, è vietata:

- qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete e la messa a coltura dei terreni non già adibiti all'agricoltura alla data di istituzione della Riserva (23/04/1991). È sempre consentita la manutenzione ordinaria su manufatti ed opere esistenti.

2. All'interno del perimetro della Riserva, in zona B di protezione, è vietata:

- qualsiasi opera di edificazione, ad eccezione delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente attraverso restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti nonché le opere di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio e la messa a coltura dei terreni non già adibiti all'agricoltura alla data di istituzione della Riserva (23/04/1991).

3. All'interno del perimetro della Riserva, in zona C edificata, sono consentiti esclusivamente gli interventi sugli immobili esistenti nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, approvato con Delibera di G.P. n. 274 del 11/11/2004 e delle prescrizioni di cui all'art. 5.1 "Sistema forestale boschivo" e all'art. 5.2 "Zone di tutela naturalistica" delle Norme del P.T.C.P. 2007 (approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 23/10/08).

Art. 5.4.2 - Tutela dei chiroteri che frequentano gli edifici e le zone abitate

1. Tra le finalità istitutive della Riserva di Onferno vi è la tutela e protezione delle comunità animali caratteristiche del sito, in particolare dei chiroteri; come previsto nell'atto istitutivo all'interno della Riserva è vietata la raccolta e la distruzione di nidi, la distruzione e il danneggiamento di tane. La comunità di chiroteri della Riserva presenta un grande valore naturalistico sia a livello regionale che nazionale; numerose specie di pipistrelli che frequentano la riserva appartengono a specie di interesse comunitario, poiché rare e minacciate in tutto il continente europeo, e per questo particolarmente protette ai sensi della Direttiva 92/43/CEE; inoltre tutte le specie di pipistrelli sono protette dalla normativa italiana

2. In diverse fasi del proprio ciclo vitale, questi animali frequentano soprattutto l'interno dell'omonimo complesso ipogeo, ma possono utilizzare quali aree di rifugio, riproduzione e svernamento anche edifici, magazzini, fienili, cantine o parte di essi, in particolare se abbandonati o poco utilizzati.

3. Per tali motivi, al fine di tutelare queste specie e se possibile di incrementarne le popolazioni, fermo restando quanto sopra indicato in merito agli interventi edilizi permessi all'interno della Riserva, vengono di seguito illustrate alcune modalità per intervenire sugli edifici riducendo al minimo l'impatto sulla chiroterofauna eventualmente presente ed in accordo con la popolazione residente.

4. Tali accorgimenti si applicano su tutti gli edifici presenti all'interno della Riserva, in zona A, B e anche in zona C.

5. Prima di procedere alla realizzazione di questo tipo di interventi è necessario effettuare una valutazione sull'eventuale presenza di chiroteri nell'area dove si intende operare. Per tale valutazione è possibile, su richiesta, avvalersi di un tecnico specializzato facendone richiesta all'Ente gestore.

6. Una volta accertato che l'edificio, o parte di esso, è utilizzato da chiroteri, è necessario stimare il valore naturalistico del sito per le specie. La valutazione deve essere effettuata da parte dell'Ente gestore e da tecnici naturalisti specializzati.

7. Successivamente, se necessario e in accordo con l'Ente gestore, vengono definiti i criteri e le modalità più idonei per intervenire, evitando o riducendo al minimo il disturbo e/o danno alla fauna

presente. Tra gli accorgimenti potenzialmente applicabili al fine di ridurre o azzerare gli impatti negativi sulle specie, si possono ricordare i seguenti accorgimenti:

- realizzare l'intervento in un periodo dell'anno in cui i chirotteri non sono presenti;
- realizzare l'intervento lasciando ai chirotteri la possibilità di continuare ad utilizzare il sito o parte del sito;
- realizzare gli interventi in modo da non disturbare i chirotteri presenti;
- realizzare gli interventi senza precludere ai pipistrelli le vie di accesso ai locali o alle nicchie frequentate;
- il mantenimento delle condizioni di oscurità necessarie per i chirotteri;
- la limitazione delle superfici di intervento, conservando adeguati spazi per i chirotteri

8. Nel caso l'impatto negativo sulle specie degli interventi edilizi previsti non possa essere mitigato sino a diventare trascurabile, l'intervento, se strettamente necessario, potrà comunque essere realizzato previa messa in opera, in accordo con l'Ente gestore, di adeguati interventi di compensazione; tra questi si possono prevedere:

- l'installazione di "bat box" e "bat board" sulle pareti dell'edificio interessato dall'intervento o nelle immediate vicinanze;
- la limitazione delle superfici di intervento conservando adeguati spazi per i chirotteri;
- facilitare o permettere l'accesso dei pipistrelli ad altre aree sino ad ora non disponibili/utilizzabili;
- realizzare sulle pareti murarie esterne piccole fessure atte ad accogliere i pipistrelli.

9. Per trarre idee, risposte e soluzioni più dettagliate in merito a mitigazioni e compensazioni degli interventi edilizi che provocano interferenze con la tutela e conservazione dei chirotteri o a problemi causati negli edifici dai chirotteri, si raccomanda di seguire i criteri e le modalità proposte dal Vol. n. 6 delle Memorie del Museo della Riserva Naturale Orientata di Onferno, "Guida alla Tutela dei Chirotteri negli Edifici".

Capo 5.5 - Manutenzione, adeguamento e realizzazione delle infrastrutture

Art. 5.5.1 - Norme generali

1. Il presente Regolamento individua i criteri d'intervento in caso di manutenzione, adeguamento e realizzazione di infrastrutture (per la mobilità e tecnologiche) al fine di limitarne gli impatti negativi sull'ambiente e in particolare sulla fauna.

2. Nella zona A della Riserva naturale sono comunque vietate opere di edificazione e trasformazione morfologica e ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e attrezzature in rete.

Art. 5.5.2 - Rete stradale

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, qualora non soggetti a Nulla Osta o a Valutazione di Incidenza, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore, che ne verifica la compatibilità ecologico- ambientale.

2. La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dal progetto dell'intervento e da quello della rimessa in pristino dei luoghi limitrofi interessati dai lavori. Deve inoltre contemplare gli accorgimenti per la riduzione dell'impatto estetico, paesaggistico ed ambientale dell'opera.

3. Per tutti gli interventi sulla rete stradale, sia quella carrabile che quella destinata ad altre modalità di percorrenza, è sempre richiesta la dimostrazione di un buon inserimento paesaggistico-ambientale.

le, adottando tutte le migliori tecniche di rinaturazione e/o di ingegneria naturalistica, anche per la rimessa in pristino.

4. Gli interventi stessi devono rendere minimo l'effetto di alterazione degli equilibri ecosistemici, di disturbo della flora e della fauna selvatica e di interruzione degli habitat naturali e delle connessioni ecologiche.

5. Nelle aree in cui, sulla base di ricerche, monitoraggi e osservazioni dirette, siano stati verificati importati impatti negativi del traffico veicolare sull'erpeto fauna o su altra fauna minore, dovranno essere realizzate apposite strutture per la messa in sicurezza della rete stradale, quali ad esempio barriere antiattraversamento e sottopassi.

6. Il contenimento della vegetazione naturale ai margini delle strade deve essere praticato evitando i periodi critici legati all'eventuale riproduzione della fauna selvatica (da aprile a luglio) e l'utilizzo di mezzi meccanici di taglio e di trinciatura che causino sfibrature e scortecciamenti ad alberi ed arbusti.

7. Durante la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e sentieri, l'Ente gestore potrà indicare appositi interventi, nonché i tratti in cui realizzarli, al fine di eliminare le barriere architettoniche e permettere l'uso della rete viaria della Riserva a tutte le categorie di fruitori.

Art. 5.5.3 – Acquedotti

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di captazione e trasporto dell'acqua, qualora non soggetti a Nulla Osta o a Valutazione di Incidenza, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore, che ne verifica la compatibilità ecologico-ambientale.

2. La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dal progetto dell'intervento e da quello della rimessa in pristino dei luoghi limitrofi interessati dai lavori. Deve inoltre contemplare gli accorgimenti per la riduzione dell'impatto estetico dell'acquedotto, se visibile, nonché paesaggistico ed ambientale.

3. Per tutti gli interventi è sempre richiesta la dimostrazione di un buon inserimento paesaggistico-ambientale, adottando tutte le migliori tecniche di rinaturazione e/o di ingegneria naturalistica, anche per la rimessa in pristino.

4. Gli interventi stessi devono rendere minimo l'effetto di alterazione degli equilibri ecosistemici, di disturbo della flora e della fauna selvatica e di interruzione degli habitat naturali e delle connessioni ecologiche.

5. Le indicazioni di cui ai commi precedenti si applicano, per analogia, anche a eventuali gasdotti e ad altre reti tecnologiche interrato assimilabili.

Art. 5.5.4 - Elettrodotti ed elettrogeneratori eolici

1. I progetti di opere e di interventi riguardanti linee ed impianti elettrici esistenti con tensione compresa fra 5.000 e 150.000 Volt, assoggettati all'autorizzazione, di cui al comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 10/1993 e s.m.i. e qualora non sottoposti a Nulla Osta o Valutazione d'Incidenza, devono essere integrati dalla documentazione di cui al successivo punto 4.

2. Per le opere e gli interventi riguardanti linee ed impianti elettrici esistenti non soggetti ad autorizzazione, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2 della L.R. n. 10/1993 e s.m.i., l'esercente è comunque tenuto a presentare preventivamente all'Ente di gestione il modulo di pre-valutazione di incidenza, corredato dalle valutazioni tecniche di Arpa e dalla documentazione di cui al successivo punto 4.

3. Quale azione di tutela dell'avifauna e dei chiroteri, in concomitanza con gli interventi su linee ed impianti elettrici, di cui al punto 1., si provvede alla messa in sicurezza degli elettrodotti per la fauna selvatica (spostamento o interrimento delle linee, modifiche ai cavi e/o alla parte sommitale di tralicci e pali, installazione di apposite spirali acustiche e visive sui cavi), allo scopo di ridurre i rischi di elettrocuzione (morte per fulminazione) e quelli di collisione.

4. Per le opere e gli interventi di cui ai precedenti punti 1. e 2., il proponente dovrà allegare, alle relative istanze, una documentazione in cui siano valutati i seguenti aspetti:

- accorgimenti per la riduzione dei rischi di elettrocuzione (morte per fulminazione) e di collisione;
- dimostrazione di un buon inserimento paesaggistico-ambientale, nonché adozione di accorgimenti per la riduzione dell'impatto visivo, paesaggistico ed ambientale, adottando tutte le migliori tecniche di rinaturazione e/o di ingegneria naturalistica.
- accorgimenti atti a rendere minimo l'effetto di alterazione degli equilibri ecosistemici, di disturbo della flora e della fauna selvatica e di interruzione degli habitat naturali e delle connessioni ecologiche.
- operazioni di rimessa in pristino, se previste, dei luoghi con tecniche di rinaturazione e/o di ingegneria naturalistica.

5. Per nuovi elettrodotti, l'Ente gestore, ai fini della tutela del paesaggio, dell'avifauna e dei chiroteri, può richiedere la realizzazione della linea interrata.

6. La realizzazione di nuovi elettrodotti a media ed alta tensione è consentita all'interno del perimetro della Riserva, ad eccezione della Zona A, solo ed esclusivamente nel caso non possano essere attuate ipotesi alternative (passaggio della rete al di fuori del perimetro della Riserva stessa) e per importanti motivazioni di interesse pubblico e sociale.

7. La realizzazione di nuovi elettrodotti a media ed alta tensione dovrà essere eventualmente sottoposta, nei casi previsti dalla legge, a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della L.R. n°9/1999 (VIA di competenza statale: per elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kW e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 km; VIA di competenza provinciale: per elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kW e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km). La loro realizzazione è subordinata all'adozione di tecniche particolarmente efficaci per la riduzione dell'impatto paesaggistico e per l'eliminazione del rischio di elettrocuzione e di collisione per l'avifauna e per i chiroteri.

8. A causa del rilevante impatto negativo sull'avifauna e sui chiroteri, ampiamente documentato nella bibliografia scientifica, all'interno del perimetro della Riserva naturale non possono essere costruiti elettrogeneratori eolici né raggruppati in centrali eoliche, né edificati singolarmente a scopo dimostrativo.

Art. 5.5.5 - Telecomunicazioni

1. L'installazione di impianti fissi di telecomunicazione viene autorizzata dal Comune, ai sensi delle vigenti normative, su parere favorevole dell'Ente gestore, che ne verifica la compatibilità ecologico-ambientale.

2. Gli interventi di manutenzione e straordinaria degli impianti fissi di telecomunicazione devono essere preventivamente comunicati all'Ente gestore, che ne verifica la compatibilità ecologico-ambientale.

Capo 5.6 - Compatibilità ambientale delle attività consentite

Art. 5.6.1 - Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento definisce modalità operative, restrizioni e incentivi affinché le attività consentite nel territorio della Riserva siano finalizzate ad uno sviluppo sostenibile orientato a proteggere e valorizzare il patrimonio ambientale della Riserva stessa.

2. In particolare nel presente capo saranno trattati norme e indirizzi che definiscano e favoriscano il raggiungimento di:

- requisiti minimi di qualità delle emissioni nel suolo, acqua e aria:
- limiti delle emissioni (di materiali, acustiche, luminose) nel suolo, acqua e aria
- consumi ottimizzati delle risorse naturali, anche favorendo l'uso di fonti energetiche idonee a migliorare le modalità di reperimento delle stesse (impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione elettricità-calore, fonti rinnovabili, ecc.).

Art. 5.6.2 - Inquinamento acustico

1. Nelle more della zonizzazione acustica del comune, l'Ente gestore farà riferimento, per l'area della Riserva alla classe I secondo la classificazione del DPCM 14/11/1997, a cui corrispondo i limiti di emissione ed immissione delle tabelle B e C dello stesso decreto. Nel caso in cui l'Ente gestore rilevi che fonti emissive di rumore, ancorché conformi alla classe I, arrechino disturbo alla fauna e all'ambiente, predispone idonei studi e approfondimenti scientifici ed eventualmente integra il regolamento con prescrizioni tese a conseguire risultati qualitativamente compatibili con la salvaguardia e la conservazione della biodiversità.

2. L'Ente gestore promuove iniziative di sensibilizzazione degli abitanti e dei soggetti interessati in merito all'acquisto ed utilizzo di veicoli a trazione elettrica, quale tecnologia pulita ed ambientalmente compatibile anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico. In particolare dovrà essere incentivato l'utilizzo di veicoli per il trasporto delle persone e merci e di veicoli agricoli elettrici o modelli con motori che si avvalgano di opportune apparecchiature silenziatrici, nonché l'utilizzo di strumenti per l'agricoltura (motoseghe, motozappe, motocoltivatrici, motofalciatrici, tosaerba, ecc.) che si avvalgano di soluzioni tecniche tali da abbattere l'inquinamento acustico.

3. All'interno della Riserva naturale o nelle sue prossimità, l'uso di apparecchi radio, televisivi, impianti di amplificazione e simili deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone e alla fauna. È comunque consentita l'utilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità scientifiche, di monitoraggio, di sorveglianza e di soccorso, nonché di pronto intervento e nell'ambito di attività previste dall'Ente gestore.

4. Tutti gli impianti tecnologici funzionanti all'aperto devono rispettare i limiti di immissione di cui alla tabella C del DPCM 14/11/1997 ed essere tenuti in buono stato di manutenzione ed essere adeguati con le migliori tecniche antirumore, anche relativamente all'ubicazione, al fine di prevenire il disturbo, soprattutto durante il periodo notturno (ore 22-6).

5. Le attività rumorose (ad esclusione delle strade) sono vietate nella zona A di tutela della Riserva naturale. Per attività rumorose si intendono quelle che superano il valore differenziale massimo di 3 decibel nelle ore notturne (h. 22,00-6,00) e di 5 decibel nelle ore diurne (h. 6,00-22,00) rispetto alla condizione della classe I.

6. L'Ente gestore attiva studi sul rumore di fondo aggiornati e riferiti al territorio della Riserva naturale entro un anno dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 5.6.3 - Inquinamento elettromagnetico

1. Il presente capo ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature che possano comportare l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti all'interno dell'area protetta sono quelli stabiliti dalle leggi regionali e nazionali in vigore nel loro valore più restrittivo.

3. È previsto il mantenimento di livelli di campo elettromagnetico compatibili con le finalità della Riserva. Tali livelli sono quelli definiti come obiettivi di qualità dalla legge 22 febbraio 2001 n.36.

L'elettrificazione di piccoli agglomerati o singoli edifici è realizzata in loco possibilmente mediante tecnologie paesaggisticamente compatibili, ovvero mediante cavi interrati e comunque secondo quanto previsto nel Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.

4. L'installazione di nuovi impianti, o la modifica di quelli esistenti, per la produzione e il trasporto dell'energia nonché per le telecomunicazioni, è soggetto all'assenso da parte dell'Ente gestore. L'impatto ambientale di tali impianti deve essere tale da non superare i limiti individuati come obiettivi di qualità di cui alla legge 36/2001 ad esclusione degli impianti necessari per le attività di emergenza, di soccorso, di vigilanza, di monitoraggio ambientale che comunque sono soggetti a nulla osta dell'Ente gestore previo studio di compatibilità ambientale e studio di incidenza a cura del proponente.

5. È vietata la realizzazione di qualunque tipo di impianto nelle aree A di protezione integrale; nelle aree B è ammessa la manutenzione ordinaria degli impianti esistenti e sono ammessi solo gli impianti previsti per le finalità dell'Ente gestore.

Il controllo del rispetto dei limiti, viene effettuato dagli organi competenti ai sensi di legge. In particolare dovrà essere effettuato un apposito censimento dei ripetitori per telecomunicazione e degli impianti di telefonia mobile.

Art. 5.6.4 - Inquinamento idrico e del suolo

1. L'Ente gestore, in accordo con la Regione, il comune di Gemmano e l'ARPA, promuove il monitoraggio delle acque comprese nel territorio della Riserva, al fine di verificarne l'eventuale inserimento nel sistema di monitoraggio ex D. Lgs. 152/06 o comunque in progetti specifici programmati annualmente, che garantiscano un controllo periodico della qualità della risorsa. Le indagini saranno specificamente finalizzate alla tutela della biodiversità e degli equilibri ecologici dei corpi idrici.

2. L'Ente gestore, in accordo con il Comune di Gemmano ed avvalendosi di Arpa, promuove controlli per la verifica degli scarichi domestici che recapitano in acque superficiali e su suolo e dello stato di manutenzione delle vasche tipo Imhoff o altri eventuali sistemi di smaltimento con particolare riferimento agli insediamenti con scarichi afferenti al complesso carsico sotterraneo.

3. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, ad eccezione di quelli per cui sia accertata l'impossibilità tecnica o economica a recapitare in corpi idrici superficiali previo opportuno trattamento di depurazione ed applicando i criteri della Delibera del Comitato dei Ministri del 4/2/1977.

4. L'Ente gestore, secondo le modalità riportate dal presente Regolamento, può prescrivere l'adozione, da parte dei privati, di sistemi di depurazione autonomi, con particolare riguardo a quelli destinati al trattamento di acque di scarico provenienti da attività agricole e allevamento di bestiame.

Art. 5.6.5 - Inquinamento atmosferico

1. L'Ente gestore promuove iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche relative alla utilizzazione di fonti di energia alternative, se ed in quanto conformi al Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio. L'Ente gestore promuove iniziative di sensibilizzazione degli abitanti in merito all'acquisto ed utilizzo di veicoli a trazione elettrica.

2. L'Ente gestore attiva progetti di monitoraggio della qualità dell'aria con il laboratorio mobile per la valutazione in particolare dell'Ozono.

3. L'Ente gestore attiva, attraverso convenzione con l'Azienda USL, controlli sul buon funzionamento delle caldaie ad uso civile.

Art. 5.6.6 - Inquinamento luminoso

Uomini, piante ed animali possono risentire dell'eccessiva o scorretta illuminazione notturna, in particolare i chirotteri e i rapaci notturni che sono adattati alla caccia di notte e alla piena oscurità

possono pesantemente essere danneggiati dalla scorretta illuminazione di edifici, infrastrutture, monumenti, oltre alle altre fonti di inquinamento luminoso (es. pubblicità, strade, ecc.), che può provocare un'alterazione dei ritmi circadiani e delle loro abitudini di vita e di caccia.

Per queste motivazioni, e soprattutto per tutelare l'importante comunità di chiroteri presente, è di particolare rilevanza che a tutti gli impianti di illuminazione realizzati all'interno del perimetro della Riserva si applichi quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento luminoso, ed in particolare la Legge Regionale n. 19 del 29.09.2003 e Delibera di Giunta Regionale n. 2263 del 29.12.2005 "Direttiva per l'applicazione dell'art.2 della Legge Regionale 29 settembre 2003 n.19 recante norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e "Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n.14096 del 12.10.2006.

Sulla base di quanto previsto dalla suddetta normativa e nello specifico dall'art. 3 "Zone di protezione dall'inquinamento luminoso" della Direttiva applicativa di cui alla deliberazione di G.R. 2263/2005 sopra richiamata:

1. Sono oggetto di particolare tutela dall'inquinamento luminoso, fra l'altro, il sistema regionale delle aree naturali protette ed i siti della Rete Natura 2000
2. Le aree naturali protette ed i siti della Rete Natura 2000 devono indicativamente avere zone di protezione dall'inquinamento luminoso, pari alla loro superficie, fatti salvi i confini regionali.
3. La Riserva naturale orientata di Onferno, così come l'omonimo sito Natura 2000, sono classificati quali "Zone di protezione dall'inquinamento luminoso" ossia aree sensibili ove
 - a) tutti gli impianti di illuminazione esistenti ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) se non rispondenti ai requisiti specificati all'art.5 della Direttiva di cui sopra, devono essere modificati o sostituiti o comunque uniformati ai parametri stabiliti, possibilmente in un arco temporale non superiore a 5 anni dalla data di approvazione della presente direttiva. In caso di modifica solo dell'inclinazione dell'impianto, questa deve essere realizzata entro 2 anni dalla data di approvazione della direttiva regionale;
 - b) tutti gli impianti di illuminazione esistenti costituiti da torri faro, proiettori, globi e lanterne, devono essere riorientati o schermati e, in ogni caso, dotati di idonei dispositivi in grado di contenere l'intensità luminosa non oltre 15 cd per 1000 lumen per $\gamma=90^\circ$ ed oltre, nonché vetri di protezione trasparenti entro 2 anni dalla data di approvazione della presente direttiva. Qualora questo non sia possibile è necessario provvedere entro 5 anni dalla data di approvazione della presente direttiva alla loro sostituzione con impianti conformi ai requisiti specificati all'articolo 5."

Art. 5.6.7 - Gestione dei rifiuti

1. L'Ente gestore promuove e sostiene, in accordo con il comune di Gemmano, una politica orientata al riciclaggio dei rifiuti raccolti. Nell'ambito delle attività messe in opera dal comune di Gemmano per il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui alla parte IV del

D. Lgs. n. 151/2006, l'Ente gestore promuove seminari, convegni e pubblicità finalizzati a sensibilizzare ed educare i cittadini sul tema della raccolta differenziata. Tali iniziative prevedono contemporaneamente una campagna informativa su quali siano i servizi e le modalità operative messi in atto dagli Enti Locali, sull'argomento.

2. L'Ente gestore, promuove l'organizzazione di corsi per il compostaggio domestico ed incentiva l'acquisto del materiale necessario alla produzione domestica del *compost*; tale politica è principalmente orientata nei confronti di chi svolge attività nel campo dell'agricoltura.

TITOLO 6 - MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC IT4090001 "ONFERNO"

Capo 6.1 – Misure Regolamentari Cogenti

Art. 6.1.1 - Misure trasversali

Le Misure di conservazione trasversali sono riferite a situazioni o ad attività antropiche di ampia diffusione e che interessano trasversalmente una pluralità di habitat e di specie.

Sono definite cogenti in quanto considerate necessarie nell'immediato per la conservazione di habitat e specie.

Le Misure trasversali sono raggruppate per tipologia di attività, al fine di rendere coerente la loro esistenza e sviluppo con gli obiettivi conservativi della Rete Natura 2000:

- Infrastrutture
- Zootecnia e agricoltura
- Turismo
- Indirizzi gestionali e di tutela delle specie e habitat

INFRASTRUTTURE

VIABILITA' FORESTALE (come definita dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale)

1. Divieto di realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agrosilvopastorali, al miglioramento gestionale degli habitat di interesse, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista da strumenti pianificatori con valutazione di incidenza positiva.

INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

1. Obbligo di valutazione d'incidenza per i nuovi impianti eolici, ad esclusione di quelli funzionali al fabbisogno energetico di autoconsumo per agriturismi, aziende agricole ed edifici residenziali; si rimanda agli strumenti di gestione della Riserva Naturale la possibilità di ulteriore regolamentazione.
2. Obbligo di messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione.
3. Sono consentiti gli impianti fotovoltaici su coperture di edifici principali o secondari o posizionati nell'area di pertinenza degli stessi, purché dimensionati per soddisfare il fabbisogno energetico di autoconsumo di agriturismi, aziende agricole ed edifici residenziali.
4. Divieto di esecuzione delle manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrato (cavidotti, elettrodotti, oleodotti ecc.) nel periodo compreso tra il 28 febbraio e il 10 agosto, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi momento.

ZOOTECNIA E AGRICOLTURA

1. Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali, con alta valenza ecologica, caratteristici del paesaggio agrario.
2. Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'Ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.

TURISMO

1. Obbligo di valutazione di incidenza per le attività organizzate legate alla fruizione turistica o agonistica che implicano l'uso di mezzi motorizzati o afflusso ingente di persone.

INDIRIZZI GESTIONALI E DI TUTELA DELLE SPECIE E HABITAT

1. Divieto di canalizzazione dei corsi d'acqua e tombamento della rete idrografica minore.
2. Divieto di immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni.

Art. 6.1.2 - Misure di conservazione per habitat

Per ciascun habitat di allegato I della Dir. 92/43/CEE sono indicate le Misure di conservazione specifiche, non già comprese nelle Misure trasversali. Queste Misure trovano applicazione all'interno dei relativi habitat.

1. 8310: divieto di captazioni idriche, bonifiche, drenaggi, canalizzazione intubamenti e in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del reticolo idrico potenzialmente in grado di modificare il normale andamento della falda.
2. 8310: divieto di captazione delle portate idriche nell'area di pertinenza dell'habitat riportata in cartografia (Carta degli habitat).
3. 9180, 91AA, 92A0: divieto di rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione/rinaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat.
4. 9180, 91AA, 92A0: divieto di eseguire interventi selvicolturali non favorevoli o che non garantiscano la rinnovazione e la permanenza dell'habitat, fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria, gli interventi a seguito di calamità naturali e quelli necessari alle esigenze di protezione civile.
5. 92A0: va mantenuta la presenza di alberi morti o deperenti, comprese le piante stroncate da fenomeni naturali, compatibilmente con le esigenze di ordine fitopatologico, in ragione della quota di 40 m³ ha⁻¹ o di 10 "alberi habitat" /ha (con diametro > 20 cm misurato a 1,30 m da terra).

Art. 6.1.3 - Misure di conservazione per specie animali

Le Misure di conservazione specifiche, non già comprese nelle Misure trasversali, trovano applicazione in funzione della presenza della specie.

Per tutte le specie riportate è sottintesa la tutela del loro habitat, il quale è fortemente correlato alle esigenze ecologiche delle specie stesse, riportate in ciascuna scheda di misura.

Erpetofauna

1. È vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (quali fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in una fascia di 10 m, da tutti i corpi idrici (pozzi, stagni, fossi, rii e torrenti), con esclusione di scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta temporanea dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali prive di acqua pro-

pria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

2. Nelle attività di pulizia del sottobosco è fatto obbligo a proprietari e conduttori, di lasciare in luogo, vegetazione marcescente, cataste di legna, cataste di pietrame.
3. Le attività di pulizia e manutenzione di vasche, abbeveratoi, lavatoi e altri manufatti analoghi, sono vietate nel periodo 10 febbraio - 20 agosto.

Avifauna

1. Mietitura di cereali e medicaie con utilizzo di barre di involo e con andamento centrifugo.
2. Eventuali interventi di controllo numerico dei Corvidi devono essere effettuati esclusivamente attraverso trappole selettive (trappole LARSEN e trappole LETTER-BOX).
3. Divieto di sorvolo a bassa quota a scopo amatoriale, turistico e sportivo.

Teriofauna

1. Nei centri abitati è vietata la disinfestazione contro gli insetti tramite nebulizzazione di sostanze di sintesi chimica.
2. È vietata qualsiasi forma di disturbo a siti di rifugio per Chiroteri presenti sia su manufatti in uso che su quelli abbandonati. In caso di problematiche relative alla “convivenza” tra uomini e Chiroteri o della necessità di svolgere lavori che coinvolgano un manufatto effettivamente o potenzialmente utilizzato come sito di rifugio, occorre seguire il protocollo d'intervento presentato nel documento “Linee guida per la conservazione dei chiroteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi” edito nel 2008 a cura di GIRC, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Tali prescrizioni devono essere considerate obbligatorie in caso di edifici di proprietà pubblica e opportunamente promosse anche nel caso che l'edificio appartenga ad un privato.
3. È vietato il posizionamento di fonti di luce che puntino verso il cielo, limitandosi al posizionamento di illuminazione con fascio di luce diretto a terra; è altresì importante l'utilizzo di lampade ai vapori di sodio a bassa pressione, almeno per l'illuminazione pubblica.

ALLEGATI

ALLEGATO A

ELENCO PROVVEDIMENTI

ARTICOLI DI RIFERIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TIPOLOGIA DEL PROVVEDIMENTO	PRIORITA'
Art. 1.3.1 – 2	Criteri e modalità per la concessione in uso a terzi del nome e dell'emblema	■	2
Art. 2.1.2 – 5/6	Definizione documentazione per rilascio nulla osta	■	2 Subordinato a direttive regionali
Art. 3.2.2	Elenco entità floristiche particolarmente protette	◆	1
Art. 3.3.2 - 3	Censimento e georeferenziazione degli esemplari arborei da tutelare	◆	2
Art. 3.3.2 - 3	Specifiche tecniche esemplari arborei di particolare valore	■	3
Art. 3.3.3 - 2	Elenco specie arboree utilizzabili nel verde urbano in Zona C della Riserva	◆	1
Art. 3.5.1	Ulteriori requisiti – particolari modalità per la tutela delle acque	■	2
Art. 4.1.3 - 4	Carta dei percorsi della Riserva	◆	2
Art. 4.1.3 - 5	Modalità di accesso e fruizione dei percorsi	◆	2
Art. 4.1.3 – 6/7	Divieto totale o parziale di accesso a sentieri danneggiati o limitazione a fruire aree per problemi di sicurezza o per tutelare flora e fauna	●	1 all'occorrenza
Art. 4.1.7 – 3	Casistiche e limitazioni alle attività di ripresa tele/cine fotografica - eventuali corrispettivi e diritti d'uso	■	3
Art. 4.2.3 - 7	Interdizione accesso in grotta per tutelare chiroterteri	●	1 all'occorrenza
Art. 5.1.3 – 4	Modalità e dettagli tecnici per la tutela della agrobiodi-	■	3

	versità		
Art. 5.1.4 – 7	Criteri e modalità attuative su allevamento, pesticidi, fertilizzanti ecc....	■	3
Art. 5.1.4 - 9	Prescrizioni restrittive delle lavorazioni del suolo e sospensione delle attività esistenti	●	1 all'occorrenza
Art. 5.1.5 - 3	Divieto o limitazioni al pascolo	●	1 all'occorrenza
Art. 5.1.5 – 8	Criteri e modalità attuative riguardanti il pascolo, il transito degli animali e le strutture fisse e mobili a supporto dell'attività	■	3
Art. 5.1.7 – 2	Criteri e modalità attuative di pratiche agricole in prossimità di calanchi	■	3
Art. 5.1.8 - 4	Criteri e modalità attuative per la realizzazione di bacini, per il contenimento della vegetazione acquatica ecc.	■	3
Art. 5.3.2 - 4	Criteri ed importi di eventuali depositi cauzionali per eventi, manifestazioni sportive ecc.	■	3
Art. 6.1.1	Misure specifiche di conservazione Trasversali	◆	1
Art. 6.1.2	Misure specifiche di conservazione per Habitat	◆	1
Art. 6.1.3	Misure specifiche di conservazione per Specie	◆	1

Legenda:

◆ provvedimenti da assumere obbligatoriamente

■ provvedimenti da assumere facoltativamente

● provvedimenti di divieto/limitazione o interdizione motivati dal verificarsi di particolari condizioni di rischio

ALLEGATO B

EMBLEMA UFFICIALE DELLA RISERVA NATURALE

(con specifiche tecniche)



L'emblema ufficiale della Riserva naturale è disponibile:

- in vettoriale per stampa EPS (file XXX.eps)
- in raster quadricromia alta risoluzione per stampa (file XXX.tif) – colore blu C100 M100 Y0 K0
- in raster RGB bassa risoluzione per pubblicazione su web (file XXX.jpg) – colore blu R0 G0 B255.

ALLEGATO C

ELENCO DIVIETI E SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 60 DELLA L.R. N 6/2005

	DIVIETO	NORMA DI RIFERIMENTO	SANZIONE
1	Violazione delle disposizioni contenute: a. negli atti istitutivi e nei regolamenti delle Riserve naturali; b. nelle misure generali e specifiche di conservazione dei siti della Rete natura 2000; c. negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti;	art. 60 comma 1	da € 250,00 a € 2500,00 ridotta: da € 25,00 a € 250,00 per violazioni lievi
	Estirpazione o abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta	art. 60 comma 2 lett. a)	da € 25,00 a € 250,00
2	Cattura o uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta	art. 60 comma 2 lett. b)	da € 500,00 a € 5000,00
3	Realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche	art. 60 comma 2 lett. c)	da € 250,00 a € 2500,00
4	Realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità delle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al precedente punto 1	art. 60 comma 2 lett. d)	da € 2000,00 a € 20.000,00
5	Danneggiamento, perturbazione o alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE	art. 60 comma 2 lett. e)	da € 2000,00 a € 20.000,00
6	Mancata effettuazione della valutazione di incidenza, ovvero comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE	art. 60 comma 2 lett. e bis)	da € 1000,00 a € 10.000,00

Oltre alle sanzioni sopra elencate, può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine, l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.

I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.